Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 2 maggio** — **Numero 104**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

***Il numero 163** della raccolta **ufficiale** delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1887, n. 4426, col quale fu istituita la Commissione di viticoltura ed enologia;

Riconosciuta la convenienza di apportare alcune modificazioni all'ordinamento della Commissione medesima, nell'intento di studiare in modo speciale la soluzione dei problemi enologici che riguardano la produzione e il commercio vinicolo nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale di viticoltura ed enologia, istituita con R. decreto 20 marzo 1887, n. 4426, è trasformata in una Commissione consultiva enologica.

La Commissione dà il suo parere in tutti i casi nei quali questo sarà chiesto per disposizione di legge o di regolamento.

Possono inoltre, dal ministro proponente, essere sottoposti all'esame della Commissione:

1° i disegni di leggi e di regolamenti intesi a

promuovere il commercio dei vini e quelli diretti a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini medesimi;

2° i programmi di concorsi, di esposizioni, le iniziative e gli argomenti tutti aventi attinenza con l'enologia nazionale.

Art. 2.

La Commissione è composta di un presidente e di dieci membri nominati per decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, scelti tra le persone più note per studi e conoscenze pratiche in fatto di enologia e di commercio vinario.

Il presidente è nominato per un biennio, i membri durano in carica due anni. Si rinnovano per metà ogni anno e non sono rieleggibili che dopo un biennio.

Un impiegato del Ministero d'agricoltura, addetto al servizio delle industrie agrarie, esercita le funzioni di segretario.

Art. 3.

Le spese per la Commissione consultiva enologica graveranno sul capitolo 63 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'anno finanziario 1907-908 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci dei futuri esercizi.

Art. 4.

Il R. decreto 20 marzo 1887, n. 4426, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 164 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 457, concernente l'ordinamento e la ripartizione dei servizi dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1904 col quale si determina la ripartizione dei servizi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Riconosciuta la necessità di riunire alla dipendenza di un ispettore generale i servizi affini delle foreste, delle acque e dei Consorzi di derivazioni di acque a scopo agricolo e industriale, del bonificamento agrario e della colonizzazione, dei demani comunali e degli usi civici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito nel Ministero di agricoltura, industria e commercio un Ispettorato generale con la denominazione: « Acque, foreste, bonificamenti, demani », al quale sarà preposto uno degli ispettori generali del Ministero stesso.

L'ispettorato generale sarà composto dei seguenti uffici:

1. Divisione dei servizi forestali e delle miniere.
2. Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione.
3. Divisione della legislazione agraria.
4. Ufficio delle acque.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto alla designazione ed al riparto dei servizi affidati a ciascuno dei suddetti uffici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero CXXII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1941 (parte supplementare) e 19 giugno 1883 (serie III) sugli Istituti di educazione femminili;

Veduto il Nostro decreto 26 marzo 1903 che approvava il regolamento generale del R. conservatorio femminile di Siena;

Riconosciuta, in seguito a proposta della Commissione amministrativa dell'Istituto suddetto, l'opportunità di modificare in alcune sue parti quel regolamento e il relativo ruolo del personale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento organico e l'annesso ruolo del personale del R. Conservatorio femminile di Siena, il cui nome sarà d'ora innanzi sostituito con l'altro di « RR. Conservatori riuniti » di Siena.

Il detto regolamento e il detto ruolo saranno firmati d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto *Il guardasigilli:* ORLANDO.

RR. CONSERVATORII RIUNITI DI SIENA

REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I.

Origine, carattere e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Gli antichi RR. conservatorî di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo (detto il *Refugio*) formano il nuovo Istituto femminile denominato « RR. conservatorî riuniti di Siena ».

Lo stemma dell'Istituto riunisce gli stemmi dei due conservatorî soppressi.

Art. 2.

Il R. conservatorio dipende dal Ministero della pubblica istruzione in virtù dei RR. decreti 6 ottobre 1867, n. 1941 (parte supplementare), e 29 giugno 1883, n. 1514, (serie 3ª).

Il Ministero esercita la vigilanza sull'ordinamento amministrativo, disciplinare e didattico dell'Istituto per mezzo del R. provveditore agli studi della Provincia.

Art. 3.

L'Istituto si mantiene con le rendite del proprio patrimonio, formato dai patrimoni degli enti riuniti, colle rette delle alunne e con altri eventuali proventi.

Art. 4.

L'Istituto ha per iscopo la educazione morale, intellettuale e fisica delle fanciulle di civile condizione e di onorate famiglie.

TITOLO II.

Dell'Amministrazione

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 5.

L'Amministrazione dell'Istituto e la sorveglianza del suo andamento economico, educativo, morale ed intellettuale, salva la ingerenza della superiore autorità governativa secondo le leggi vigenti, sono affidate ad una Commissione amministrativa composta di un presidente e di due consiglieri, che sieno tutti cittadini senesi.

Per cittadini senesi si intendono tutti coloro che sono nati in Siena, e vi hanno la loro abituale residenza, e coloro che, pur non essendo nati in Siena, vi hanno però mantenuta abitualmente e ininterrottamente per un ventennio almeno la loro residenza, e ve la mantengono ancora.

Il presidente ha cura particolare di ciò che riguarda l'Amministrazione; uno dei consiglieri è particolarmente delegato agli studi e l'altro alle consulenze legali.

Il presidente ed i consiglieri sono nominati per decreto Reale, durano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Il loro ufficio è gratuito.

Art. 6.

La Commissione esercita il suo ufficio in conformità delle disposizioni sancite in termini generali nei decreti Reali 6 ottobre 1867, n. 1941, e 29 giugno 1883, n. 1514, e più specialmente secondo quelle indicate negli articoli seguenti.

Art. 7.

Il personale retribuito, da esso dipendente, così il direttivo, come l'insegnante e l'amministrativo, è determinato dal ruolo organico unito al presente regolamento. Il personale di campagna e di servizio è determinato dalla relativa tabella, pure annessa al presente regolamento.

§ 2. — *Della Commissione amministrativa.*

Art. 8.

La Commissione amministrativa si riunisce almeno una volta al mese, e quante volte il presidente reputi opportuno convocarla.

Per la validità delle sue deliberazioni, che debbono essere prese a maggioranza, è necessario, in prima adunanza, l'intervento di tutti i suoi membri; in seconda basta l'intervento di due.

La Commissione è assistita nelle adunanze dal suo segretario che ne redige i verbali, i quali sono poi approvati e sottoscritti da tutti i membri.

Art. 9.

Sono attribuzioni della Commissione:

a) l'approvare i bilanci preventivi e i consuntivi annui, compilati dal ragioniere secondo i moduli desunti dal R. decreto 8 febbraio 1889, n. 99, per le Opere pie, e inviarli per l'esame e il giudizio al Consiglio provinciale scolastico conforme il disposto dell'art. 18 del regolamento 3 novembre 1877, n. 4152. Il Consiglio comunicherà un esemplare dei bilanci, con le sue deliberazioni, al Ministero della pubblica istruzione;

b) il deliberare intorno alle spese nuove e straordinarie non prevedute dal bilancio e intorno a quelle che eccedono le previsioni del bilancio stesso;

c) il designare l'Istituto di credito in cui debbono depositarsi a conto corrente gli avanzi di cassa eccedenti i bisogni consueti, verificati in occasione delle revisioni, e denunziati al cassiere;

d) il provvedere in genere a tutto quanto interessa la conservazione e la tutela del patrimonio dell'Istituto, così mobiliare come immobiliare, ed in genere a quanto eccede i limiti dell'amministrazione ordinaria, salva in ogni caso la competenza dell'autorità superiore;

e) lo stabilire il modo di provvedere alle somministrazioni di ogni genere per i bisogni dell'Istituto, e il decidere se le relative forniture debbano farsi per appalto o ad economia, salva l'approvazione dell'autorità tutoria;

f) il provocare dal Ministero, per mezzo dell'autorità scolastica locale, quei provvedimenti che si rendessero necessari a riguardo del personale direttivo, amministrativo, educativo e insegnante determinato dal ruolo organico dell'Istituto; e di proporre, con deliberazioni motivate, quelle modificazioni che si rendessero necessarie al ruolo organico in vigore, di cui all'art. 7, e all'orario generale dell'Istituto come è stabilito dall'art. 260;

g) il nominare e licenziare, dandone comunicazione al Ministero per mezzo dell'autorità scolastica locale, il personale amministrativo, e il determinare i salari e le condizioni dell'agente dei beni di campagna e dell'agente delle cave di marmo;

h) il fare le proposte al Ministero, a mezzo dell'autorità scolastica provinciale, per il conferimento dei posti gratuiti, che sono o possono essere a carico dell'Istituto e dei quali il conferimento non spetti ad altri per fondazione;

i) il deliberare sull'ammissione delle alunne nei casi eccezionali previsti dal presente regolamento;

j) il proporre con esplicita motivazione al Ministero, per mezzo dell'autorità scolastica locale, e in caso di urgenza anche direttamente, o adottare, senz'altro, riferendone subito al Ministero, i provvedimenti disciplinari per tutto il personale stipendiato, niuno eccettuato;

l) il pronunziare l'applicazione alle alunne delle pene disciplinari di sua competenza secondo le disposizioni del presente regolamento;

m) il concedere le licenze straordinarie al personale dell'Istituto, provvedendo in conseguenza alle relative supplenze;

n) il formulare quei regolamenti interni speciali che credesse opportuno adottare per il migliore andamento dei vari servizi, osservate le norme generali del presente regolamento;

o) l'invigilare in genere alla osservanza dei regolamenti, e studiare e promuovere tutte quelle modificazioni ai regolamenti stessi, e tutte le proposte che sembrino opportune per il miglior andamento dell'Istituto, salvo, quando occorra, l'approvazione superiore;

p) il determinare i modelli del corredo uniforme per le alunne secondo l'art. 206, del vestiario uniforme del personale inserviente secondo l'art. 178; e il deliberare sulle eventuali modificazioni proposte dalla direttrice;

q) il decidere sulle eventuali modificazioni della tabella del vitto, determinato dall'art. 209, pure sentita la direttrice;

r) lo stare in giudizio, previa speciale autorizzazione del Ministero salvo il caso d'urgenza, e il proporre al Ministero stesso l'accettazione di lasciti o doni che fossero fatti all'Istituto.

§ 3. — *Del presidente.*

Art. 10.

Il presidente della Commissione amministrativa è il capo dell'Istituto, di cui ha la rappresentanza legale e morale. Egli esercita autorità e vigilanza su tutte le persone addette all'Istituto stesso.

In caso di assenza o d'impedimento ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina, e, a parità di nomina, il più anziano di età.

Art. 11.

Convoca e presiede la Commissione; prepara gli affari da sottoporre al suo esame, e cura l'esecuzione delle deliberazioni di essa.

Art. 12.

Amministra direttamente tutto il patrimonio dell'Istituto, salve le competenze della Commissione. Provvede alla buona conservazione dei beni mobili e immobili, curando l'esatta tenuta degli inventari e dei registri, e ordinando i lavori riconosciuti necessari, sorveglia all'esattezza delle riscossioni delle rendite, facendo gli opportuni riscontri nei libri di amministrazione tenuti dal ragioniere, dall'economo, dagli agenti e da altre persone addette all'azienda dell'Istituto, e procedendo a verifiche di cassa, quando lo creda opportuno.

Art. 13.

Ordina tutte le spese previste dal bilancio, che riguardano l'ordinario andamento dell'amministrazione rilasciando e firmando tutti i mandati di entrata e di uscita preparati e sottoscritti dal ragioniere, e controfirmando le richieste di spese provenienti dai vari uffici interni, presentate all'economato.

Art. 14.

Prende e licenzia i coloni e gli operai, sia di propria autorità, sia dietro le proposte dall'economato, sentiti i riferimenti degli agenti di campagna e delle cave di marmo.

Art. 15

[illegible] licenzia, sentito il parere della direttrice, il personale di servizio addetto all'Istituto.

Art. 16.

Sono altre speciali attribuzioni del presidente:

a) il visitare di frequente, ed in ore diverse, l'Istituto e le scuole per accertarsi che i servizi procedano ordinati, e che i regolamenti e gli orari sieno osservati, riferendo in caso di bisogno alla Commissione o all'autorità scolastica governativa. Nelle visite alle scuole può essere sostituito dal consigliere a ciò particolarmente delegato.

b) il tenere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale con qualunque autorità e persona;

c) il decidere sulle domande di ammissione delle alunne nell'Istituto, tolti i casi eccezionali riserbati al giudizio della Commissione;

d) il ricevere e ascoltare i reclami, e comporre le piccole vertenze che potessero sorgere fra il personale interno dell'Istituto;

e) l'infliggere al personale e alle alunne quelle punizioni disciplinari che sono di sua competenza, e in caso d'urgenza sospendere dall'ufficio qualunque persona addetta all'Istituto (meno la direttrice per cui dispone l'art. 9 lett. *f*), riferendone alla Commissione o al Ministero secondo le rispettive competenze;

f) il disporre, di concerto con la direttrice, intorno alla esposizione annuale dei lavori, intorno alla premiazione, e a quanto altro possa interessare il decoro dell'Istituto;

g) lo stabilire, di concerto con la direttrice, il tempo delle licenze ordinarie, cui, a forma del presente regolamento, hanno diritto le persone addette all'Istituto, e il concedere ad esse le licenze straordinarie in caso di constatato bisogno;

h) il concedere alle alunne le licenze ordinarie e straordinarie per recarsi presso le loro famiglie, osservato quanto è a questo riguardo disposto nel presente regolamento.

§ 4. — *Del personale amministrativo esterno e di campagna.*

Art. 17.

All'Amministrazione dell'Istituto è addetto un personale stipendiato o di ruolo, composto di un segretario-economo, di un ragioniere e di un cassiere, alla diretta dipendenza della Commissione e del presidente. Questi impiegati sono scelti e nominati dalla Commissione; ma la loro nomina dovrà essere convalidata dal Ministero.

Valgono per essi, come per gli stipendiati di cui al seguente art. 19, quanto alla loro revocazione, le stesse disposizioni di cui agli articoli 53 e 239 del presente regolamento.

Art. 18.

Gli impiegati d'amministrazione avranno diritto a un mese di congedo ciascun anno. Potranno pure fruire di piccole licenze quando il servizio lo consenta. Tali congedi saranno accordati dal presidente.

Art. 19.

Per l'amministrazione e la sorveglianza dei beni di campagna di proprietà dell'Istituto, la Commissione nomina un agente o fattore, e per la direzione e sorveglianza delle cave di marmo nomina un agente.

Spetta pure alla esclusiva competenza della Commissione la revoca e il licenziamento di questi agenti.

Art. 20.

Per i beni di campagna e per le cave dei marmi saranno tenute amministrazioni separate, i cui risultati saranno alla fine di ogni esercizio compendiati nell'amministrazione generale dell'Istituto

Art. 21.

Per il lavoro di scritturazione è in facoltà della Commissione amministrativa, quando ne riconosca il bisogno, l'assumere un copista di fiducia del segretario-economo.

A) *Del segretario-economo*

Art. 22.

Il segretario-economo deve trovarsi di regola in ufficio il martedì e il venerdì di ogni settimana, con un orario di sei ore, per dare udienza alle richieste del pubblico.

Dovrà inoltre intervenire in ufficio anche in altri giorni ad ogni richiesta del presidente, e corrispondere a tutte le esigenze del proprio servizio.

Art. 23.

Sono sue speciali attribuzioni come segretario:

a) l'assistere alle sedute della Commissione; il redigerne i verbali; il preparare le pratiche che debbono essere discusse, e comunicare le decisioni a chi di ragione, riportando tutte le deliberazioni per ordine nell'apposito registro;

b) il tenere ordinato il protocollo, l'archivio vecchio e quello in corso;

c) il preparare la corrispondenza ordinaria secondo le istruzioni del presidente; l'estendere gli avvisi d'ogni genere, i verbali di aggiudicazione in caso di appalto, e quelli delle verifiche di cassa;

d) il tenere il registro di tutto il personale addetto all'Istituto, conforme ai singoli stati di servizio firmati dagli interessati; e denunziare all'ufficio comunale le variazioni che si verificano, in osservanza dei regolamenti sul censimento della popolazione e sullo stato civile;

e) il trasmettere alla fine di ogni bimestre alle famiglie i rapporti bimestrali che riceve dalla Direzione, richiedendoli in caso di ritardo, dopo di averli sottoposti al visto del presidente;

f) il disimpegnare in generale tutto quanto è proprio del l'ufficio di segreteria.

Art. 24.

Sono sue particolari attribuzioni come economo:

a) il provvedere alla buona conservazione di tutti i locali dell'Istituto, tenendo nota esatta in apposito registro dell'uso cui sono destinati; e il curare la buona tenuta del giardino annesso;

b) il compilare l'inventario del mobiliare, di cui ha la custodia, in duplice copia, e tenerlo a giorno di ogni variazione in diminuzione e in aumento e ciò tassativamente alla fine del decembre di ogni anno;

c) il provvedere all'acquisto dei generi di vitto e vestiario e di qualunque altro oggetto occorrente all' Istituto;

d) il ricevere dall'agente di campagna, prendendone carico in apposito registro, le derrate che producono i possessi dell'Istituto, e il conservarle, con quelle portate dai fornitori, in apposito magazzino, del quale tiene la chiave, ed è solo responsabile;

e) il riscontrare e firmare tutti i conti dei fornitori e manifattori per i lavori ad economia o per le provviste, sottoponendoli al visto del presidente, perchè ne sia ordinato il pagamento;

f) il verificare al 31 dicembre d'ogni anno le rimanenze utili dell'esercizio e presentare uno stato o situazione di entrata o di uscita delle diverse categorie di generi acquistati e consumati, distinte secondo le persone alle quali sono da lui date in consegna;

g) il rilasciare i permessi necessari, vistati dal presidente, per far uscire dall' Istituto oggetti di qualsiasi genere, senza di che nulla può essere asportato.

Art. 25.

È inoltre particolare attribuzione dell'economo dare corso alle richieste provenienti dall'interno dell' Istituto, sottoponendole al visto del presidente, senza del quale nessun genere, oggetto o lavoro può essere acquistato o eseguito. I registri, da cui si staccano le richieste, sono formati a madre e figlia; ciascuna richiesta porta in alto nel margine di sinistra il numero del registro dal quale è staccata, in conformità dell'elenco che segue, e nel margine di destra il numero d'ordine progressivo per l'anno in corso. Queste richieste sono:

1° di mobiliare, oggetti e lavori occorrenti all'Istituto, a firma della direttrice;

2° di cose necessarie alla cucina e al refettorio, a firma dell'economa, *vistate* dalla direttrice;

3° della guardaroba, a firma dell'economa, *vistate* dalla direttrice;

4° per l'infermeria, a firma del medico, *vistate* dalla direttrice;

5° per il servizio di chiesa, a firma del direttore spirituale, *vistate* dalla direttrice;

6° di libri, carta, musica, oggetti di cancelleria e di quanto altro possa occorrere per le scuole, a firma della direttrice;

7° per la biblioteca, a firma della bibliotecaria, *vistate* dalla direttrice;

8° per il gabinetto di fisica e storia naturale, a firma della insegnante consegnataria, *vistate* dalla direttrice;

9° per la chiesa di Santa Maria Maddalena, a firma della consegnataria.

Quando le ordinazioni sono a carico delle alunne, chi emette la richiesta aggiungerà l'annotazione « *straordinario* », e il nome dell'alunna a cui l'economo deve farne carico.

Art. 26.

Dopo l'approvazione delle richieste l'economo dà esecuzione alle ordinazioni con appositi moduli, e fa poi le consegne ai rispettivi richiedenti, previa ricevuta sulle richieste stesse, e prende nota di tutto nei registri.

Art. 27.

Tiene la contabilità delle alunne così per gli assegni fissi, come per le spese straordinarie, e, alla fine d'ogni trimestre, invia i relativi conti alle famiglie, con apposito modulo.

Cura la riscossione di questi cespiti, in conformità del disposto dell'art. 201, rilasciando apposita ricevuta, e riferendo al presidente in caso di insolvenza.

Art. 28.

Spetta all'economo disporre e provvedere tutto quanto occorra per le gite d'istruzione e di divertimento delle alunne, e pei trasferimenti, o in villa a Borgovecchio o ai bagni di mare.

Art. 29.

Ha la sorveglianza generale dei beni di campagna, e prende perciò gli accordi opportuni col fattore, si reca nelle singole località per le verifiche necessarie ogni qualvolta gli venga ordinato, o lo ritenga opportuno.

Art. 30.

Ha pure la sorveglianza delle cave dei marmi. Tiene il registro dei blocchi scavati e ne segna l'esito; tiene la corrispondenza relativa con gli acquirenti, e tratta con essi le vendite, e ogni quindici giorni si reca a pagare gli operai e a verificare il lavoro eseguito.

B) *Del ragioniere.*

Art. 31.

Il ragioniere deve trovarsi di regola in ufficio il martedì e i venerdì d'ogni settimana, con un orario di sei ore, per dare udienza alle richieste del pubblico.

Deve inoltre intervenire in ufficio anche gli altri giorni ad ogni richiesta del presidente, e corrispondere a tutte le esigenze del proprio servizio.

Art. 32.

Sono sue particolari attribuzioni:

a) il provvedere alla regolare tenuta delle carte contabili, dei titoli di credito e documenti relativi, di proprietà dell'Istituto;

il compilare gli inventari patrimoniali e custodire gli inventari di tutti i beni mobili e immobili, dei crediti e ragioni che costituiscono il patrimonio del R. conservatorio annotandovi tutte le variazioni che occorrono, e ciò tassativamente alla fine di dicembre d'ogni anno;

b) il curare, sotto la sua responsabilità, la regolarità di tutti gli atti, registri e documenti nei riguardi delle leggi sul registro e bollo, e tenere il repertorio degli atti soggetti a registrazione prescritto dalla legge 14 luglio 1877, n. 4702;

c) il preparare il bilancio preventivo per l'anno seguente, non oltre il mese di novembre, e quello consuntivo dell'anno precedente, non oltre il mese di aprile successivo, nelle forme stabilite;

d) il ricevere ogni anno, secondo gli ordini del presidente, i conti degli agenti di campagna, e fare i saldi per tutti i contadini delle fattorie dell'Istituto;

e) il preparare e controfirmare i mandati di entrata e di uscita in base alle partite fisse del bilancio, o in esecuzione alle deliberazioni della Commissione;

f) il disimpegnare in generale tutto quanto è proprio dell'ufficio di ragioniere.

C) *Del cassiere.*

Art. 33.

Il cassiere fisserà, d'accordo col presidente, due ore in un giorno alla settimana, a fine di corrispondere agli obblighi del proprio ufficio. Si recherà inoltre all'Istituto l'ultimo giorno d'ufficio di ogni mese per pagare gli stipendi al personale.

Art. 34.

Il cassiere dà una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità saranno determinate dalla Commissione.

Art. 35.

Riceve i versamenti e fa i pagamenti secondo i mandati di entrata e di uscita rilasciati nelle debite forme dal presidente e dal ragioniere, ed è suo obbligo verificare che i mandati siano regolari sotto ogni rapporto.

È responsabile dei pagamenti fatti irregolarmente.

Art. 36.

Tiene un libro di cassa dove registra i mandati riscossi e pagati, ed un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per tutte le riscossioni.

Art. 37.

Non può ritenere in cassa che le somme necessarie per i pagamenti ordinari, e, quando si verifichi una eccedenza di cassa superiore alle L. 5000, dovrà denunziarla al presidente per l'opportuno deposito in un Istituto di credito.

D) *Dell'agente o fattore per i beni di campagna.*

Art. 38.

L'agente di campagna è responsabile del buon andamento di tutti i beni rurali, sia di quelli affittati, sia di quelli tenuti in diretta amministrazione. Sorveglia direttamente i coloni, provvede all'acquisto e alle vendite del bestiame; somministra agli interessati generi e contanti in proporzione delle loro condizioni amministrative, e agisce d'accordo col segretario-economo, per la tutela generale dell'Amministrazione di campagna.

Art. 39.

Deve spedire all'Istituto, a ogni richiesta del segretario-economo, le derrate che si producono nei possessi dell'Istituto stesso, nella quantità che occorre per il mantenimento della famiglia.

Art. 40.

È suo obbligo di trascrivere in apposito registro ogni singolo atto amministrativo, e di presentare al segretario-economo per il *visto*, alla fine di ciascun mese, una copia delle operazioni da lui compiute.

Art. 41.

È in particolar modo consegnatario della villa dell'Istituto a Borgovecchio, ne cura la manutenzione e provvede e che sia sempre convenientemente arredata e fornita in modo da poter accogliere le convittrici quando vi si rechino così per diporto come per più lunga dimora.

E) *Dell'agente per le cave dei marmi.*

Art. 42.

L'agente ha la direzione dei lavori delle cave; fissa e licenzia, d'accordo col segretario-economo, e sentito il presidente, gli operai, che sorveglia, e a cui fa osservare il regolamento e l'orario; applica le multe, e riferisce all'economo secondo i casi.

Art. 43.

Appone settimanalmente il *visto* alle note delle giornate di lavoro che fa compilare sotto la sua responsabilità.

Art. 44.

Ordina la numerazione progressiva dei blocchi di marmo che vengono man mano escavati, tenendone conto in apposite note che presenta al segretario-economo.

Ordina il trasporto dei marmi venduti, e ne eseguisce la spedizione in conformità delle istruzioni che gli saranno impartite dall'economo stesso.

Art. 45.

Sovraintende altresì agli apparecchi speciali per la segheria o per altra industria che fosse annessa alle cave, nei modi che gli verranno prescritti dal presidente e dal segretario-economo.

Art. 46.

Provvede alle piccole spese occorrenti mediante acconti che riceve dall'Amministrazione e a fine di ogni bimestre trasmette all'economo le note delle spese eseguite per l'opportuna sanzione e per il rimborso relativo.

Art. 47.

L'agente ha la sua dimora in città, ma deve rimanere per tre o quattro giorni della settimana alle cave per il disbrigo delle sue attribuzioni e per la sorveglianza.

Art. 48.

Deve sorvegliare e rendere fruttiferi gli appezzamenti di terreno e il bosco in prossimità delle cave e renderne esatto conto all'Amministrazione.

Art. 49.

Il capo cava è alla dipendenza diretta dall'agente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento.

Art. 50.

È obbligo assoluto dell'agente e del capo cava di informare ogni giorno per mezzo del telefono il segretario-economo dell'Istituto delle assenze degli operai, delle visite dei clienti, degli infortuni sul lavoro che potessero accadere, e di quant'altro si verifichi di straordinario nelle cave medesime.

TITOLO III.

Del personale dirigente, educativo e insegnante

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 51.

Fanno parte del personale dirigente educativo ed insegnante la direttrice, le istitutrici, le insegnanti del corso complementare e

del superiore, le maestre delle scuole elementari, la maestra e l'assistente per i lavori donneschi, in conformità del ruolo organico unito al presente regolamento.

Art. 52.

Questo personale convive di regola nell'Istituto, ricevendone intero trattamento, che è uguale e comune per tutti, oltre allo stipendio in contanti come per ciascuno è fissato dal ruolo organico sopraindicato.

Quante volte però, a giudizio della Commissione e della direttrice, le condizioni del convitto lo richiedano, il personale insegnante del corso complementare e del superiore pot essere esterno.

Art. 53.

La direttrice è nominata in seguito a pubblico concorso su proposta della Commissione amministrativa.

Il personale educativo ed insegnante è nominato dalla Commissione amministrativa in seguito a pubblico concorso, eccezione fatta per gli insegnanti del corso superiore, i quali potranno essere d'anno in anno incaricati dei vari insegnamenti col procedimento che sembrerà più opportuno.

Tutte le nomine però dovranno essere approvate dal Ministero sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico; e non diverranno definitive se non dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale il licenziamento potrà essere pronunciato per inattitudine, per uguaglianza o per accertata insufficienza fisica.

Al personale educativo ed insegnante, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dallo stipendio;
d) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
e) licenziamento.

I provvedimenti *c*, *d*, *e*, possono applicarsi soltanto con deliberazione motivata della Commissione amministrativa, dopo aver dato tempo e modo alla parte interessata di presentare le sue di colpe e le sue osservazioni.

Ogni proposta di licenziamento è sottoposta al parere del Consiglio provinciale scolastico e da questo trasmessa al Ministero.

Art. 54.

Gli insegnanti esterni, del corso superiore, di cui all'art. 52 del presente regolamento, sono nominati anno per anno nel numero richiesto dal bisogno, come è previsto dal 2° capoverso dell'articolo precedente.

La scelta di questi insegnanti è fatta dalla Commissione amministrativa d'accordo colla direttrice, e deve essere approvata dal Ministero.

Di regola l'incarico di questi insegnanti dura per l'anno di nomina, ma essi pure possono essere licenziati per ragioni didattiche e disciplinari nel corso dell'anno, con le norme dell'articolo precedente.

Art. 55.

Le maestre, le istitutrici e tutti gli insegnanti debbono essere provveduti del titolo legale di abilitazione per il rispettivo ufficio

Art. 56.

Il numero delle ore assegnate agli insegnanti del corso complementare è quello stabitito per le scuole dello Stato: quello del corso superiore è fissato anno per anno per accordo fra la Commissione amministrativa e la direttrice, mediante apposita tabella da approvarsi dall'autorità scolastica provinciale.

Art. 57.

Durante le vacanze scolastiche tutto il personale direttivo ed educativo ha diritto a un congedo di un mese, per turno, da distribuirsi in modo che il funzionamento dell'Istituto sia sempre assicurato. L'elenco di tali congedi è preparato dalla direttrice, uditi i desideri degli interessati, appena chiusa la sessione d'esami, ed è sottoposto all'approvazione del presidente.

Durante il congedo ognuno deve sempre notificare all'Amministrazione dell'Istituto il proprio recapito per le eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie.

Art. 58.

Durante l'anno scolastico la direttrice può fruire di piccole licenze non superiori a 10 giorni continuati che sono accordati compatibilmente colle esigenze del servizio. Queste licenze complessivamente non possono oltrepassare i trenta giorni in un anno.

Art. 59.

L'economa, l'infermiera, le istitutrici, le maestre elementari, la maestra e l'assistente per i lavori hanno diritto durante l'anno scolastico a una giornata libera o a due mezze giornate per ogni mese da poter passare fuori dell'Istituto.

La direttrice regola il turno di tali licenze e provvede per le supplenze.

Art. 60.

Per gravi e giustificate ragioni tutto il personale addetto all'Istituto può ottenere dalla direttrice un congedo fino a cinque giorni, e dal presidente un congedo straordinario non superiore ad un mese.

Per licenze di maggior durata al personale di ruolo, è necessario il consenso del Ministero, chiesto per mezzo del R. provveditore agli studi.

Art. 61.

Tutto il personale interno dell'Istituto deve sempre vestire in modo serio e decente, conformandosi ai consigli e alle istruzioni della direttrice.

Le istitutrici devono vestire di nero uscendo a passeggio con le squadre.

Art. 62.

Al personale interno dell'Istituto l'economo fa la consegna dell'appartamento o della camera a ciascuno assegnata al momento dell'ammissione, secondo le disposizioni della presidenza, facendo firmare l'inventario speciale relativo.

Art. 63.

Le insegnanti e le istitutrici possono ricevere persone estranee nelle apposite sale di ricevimento dell'Istituto e dopo ottenutone il permesso dalla direttrice.

§ 2. — *Della direttrice.*

Art. 64.

La direttrice ha il governo e la responsabilità del buon andamento interno dell'Istituto. Essa deve tenersi in continuo rapporto con la presidenza, e procedere d'accordo con essa.

Art. 65.

Interviene, se invitata, alle adunanze della Commissione amministrativa, e può suggerire quei provvedimenti che crede utili per il migliore andamento dei servizi.

Art. 66.

Prende visione presso il segretario economo della destinazione dei vari locali dell'Istituto e degli inventari del mobiliare relativo.

Nessuna mutazione nella destinazione dei locali o nel mobiliare può essere fatta senza il consenso della presidenza; degli eventuali danni o mancanze riscontrati nel mobiliare la direttrice deve rendere immediatamente avvisato il segretario-economo.

Art. 67.

La direttrice esplica direttamente la sua azione per tutto ciò

che riguarda le scuole, la biblioteca e gabinetti scientifici, per mezzo dell'economa per tutto ciò che riguarda la famiglia interna, per mezzo delle istitutrici per ciò che riguarda le educande.

Art. 68.

Primo e stretto dovere della direttrice è di osservare e fare osservare scrupolosamente l'orario generale dell'Istituto quale è fissato dal presente regolamento giusta l'art. 260, salva la facoltà di proporre le modificazioni ritenute opportune osservando il disposto dell'articolo stesso.

Art. 69.

Chiama a rapporto, possibilmente ogni giorno, prima della fine delle lezioni del mattino, le istitutrici. Riceve da queste i rapporti settimanali e bimestrali riguardanti le educande.

Art. 70.

Regola per mezzo dell'economa il vitto del personale e per mezzo dell'infermiera quanto può interessare l'igiene delle alunne

Art. 71.

Dispone, consultando all'uopo anche l' economa, tutto ciò che occorre al buon mantenimento dell'uniforme e del corredo delle alunne ; e può fare alla Commissione amministrativa proposte per eventuali modificazioni ritenute opportune, secondo è disposto all'art. 9, lett. *p*.

Art. 72

Firma le richieste per tutto ciò che è necessario relativamente ai servizi indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 25 del presente regolamento.

Art. 73.

Tiene il registro personale generale delle alunne, e cura che ogni bimestre sia messo al corrente in modo da poter esser sempre presentato al presidente e ai parenti delle alunne.

Art. 74.

Assiste alle adunanze ordinarie ed a quelle straordinarie del Consiglio degli insegnanti.

Art. 75.

Legge ogni bimestre a tutte le alunne adunate le medie da loro ottenute così nella vita interna come nella scuola, prendendone occasione per opportune osservazioni, per le lodi e per i rimproveri, e distribuendo o togliendo alle alunne i distintivi di merito come dispone l'art. 241, e tenendo di questi nota esatta nel registro generale.

Art. 76.

Trasmette, non oltre la prima settimana del bimestre successivo, alla presidenza per il *visto* e per la spedizione ai genitori, i rapporti bimestrali riguardanti le educande, trascritti su apposito modulo.

Art. 77.

Tiene la corrispondenza con le famiglie delle alunne per tutto ciò che è nell'interesse di queste, e principalmente per ciò che ne riguarda la loro condotta e la salute senza nulla nascondere o attenuare.

Alla fine di ogni trimestre trasmette al segretario-economo il modulo per il rimborso delle spese di posta da addebitarsi alle educande.

Art. 78.

Riceve dal custode, esamina e distribuisce per mezzo delle istitutrici, o come meglio crede nella sua prudenza, la corrispondenza in arrivo per le alunne; e raccoglie, per mezzo delle istitutrici stesse, quella in partenza.

La corrispondenza per le altre persone dimoranti nell'Istituto è consegnata egualmente alla direttrice, che ne cura la consegna ai destinatari.

Art. 79.

Dispone col direttore spirituale per le funzioni religiose straordinarie e per la preparazione delle alunne ai riti, in modo però da non alterare mai l'ordine delle lezioni, e il meno che sia possibile l'orario generale.

Art. 80.

Assiste alla visita settimanale dei parenti e dei raccomandatari delle alunne nelle ore a ciò stabilite. È in sua facoltà d'invitare ad assistere a tali visite tutte o taluna delle insegnanti per turno.

Art. 81.

Concede i permessi di uscita alle alunne accompagnate dai loro parenti secondo le norme fissate dal presente regolamento, e permette, in casi straordinari, le visite dei parenti alle alunne fuori dell'orario stabilito.

Art. 82.

Infligge alle alunne le punizioni disciplinari di sua competenza, promuovendo dal presidente o dalla Commissione, secondo i casi, l'applicazione di quelle maggiori, conforme alle prescrizioni dell'art. 240 del presente regolamento.

Art. 83.

Dà il suo parere intorno alla nomina del personale inserviente, e determina le incombenze speciali di ciascuno, in modo da assicurare l'ordine e la pulizia in tutto l'Istituto.

Dispone per turno i permessi d'uscita.

Nel caso di gravi mancanze ha facoltà di sospendere immediatamente qualunque inserviente, dandone avviso al presidente.

Art. 84.

Per ciò che s'attiene alle scuole, ed a quanto ha con queste attinenza, la direttrice:

a) ha la consegna, sorveglianza e direzione della biblioteca, per il servizio della quale è coadiuvata da una insegnante od istitutrice da lei incaricata;

b) determina, dentro i limiti della competenza del bilancio, e previ accordi col presidente, i nuovi acquisti di libri e gli abbonamenti alle riviste;

c) tiene la corrispondenza relativa alle scuole, coll'Ufficio scolastico provinciale, conservandone ricordo mediante apposito protocollo, da tenersi sempre bene ordinato;

d) cura l'esatta osservanza del calendario scolastico; assiste, tutte le volte che lo creda opportuno, al principio o alla fine delle lezioni; invigila sopra l'orario e la frequenza dei professori, tenendo conto delle loro assenze; osserva che i programmi sieno svolti, e che ciò appaia dagli appositi registri; verifica di tempo in tempo i registri dei voti; dà le disposizioni per le prove bimestrali; ritira dagli insegnanti la nota delle medie; fa agli insegnanti le comunicazioni straordinarie che occorrono;

e) di tutto quanto si verifica di anormale o di straordinario nelle scuole fa immediatamente rapporto al presidente; e comunica frequentemente col membro della Commissione delegato agli studi per tutto ciò che s'attiene agli studi medesimi;

f) dispone per le assistenze che le istitutrici debbono prestare durante le lezioni degli insegnanti esterni, e per le sorveglianze durante le ore di studio;

g) firma le richieste (modulo 7) per tutto ciò che s'attiene alle scuole, alla biblioteca ed ai gabinetti come è indicato ai numeri 6, 7 e 8 dell'art. 25;

h) conserva in apposito locale destinato alla direzione tutti i registri annuali di esame, il registro dei verbali delle adunanze, i temi e quant'altro appartiene all'archivio speciale delle scuole,

Art. 85.

Non più tardi del mese di settembre di ogni anno la direttrice compila e invia al prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, che la trasmette poi al Ministero con le sue eventuali osservazioni, la relazione annuale particolareggiata sugli esami, sull'opera data durante l'anno dal personale insegnante interno ed esterno, sulle condizioni dei locali e sull'andamento di tutti i servizi nei quali essa ebbe parte.

Art. 86

Alla direttrice sono assegnate stanze speciali per il suo alloggio e per ricevimento di persone estranee, nonchè per uso dell'ufficio di Direzione.

Essa, per regola, gode del trattamento di vitto uguale a quello delle insegnanti e delle alunne, ma il vitto può esserle servito a parte.

Art. 87.

In caso di assenza o di impedimento la direttrice è sostituita da una delle istitutrici, volta per volta designata dal presidente colle cautele e condizioni che a quest'ultimo sembra opportuno di stabilire per il regolare funzionamento dei servizi.

§ 3. — *Delle istitutrici e delle maestre.*

Art. 88.

Le istitutrici hanno la diretta sorveglianza e la responsabilità della squadra di alunne a ciascuna di esse affidata, che non debbono mai, e per nessuna ragione, abbandonare, fuorchè nelle ore di scuola.

Ogni particolare occupazione è loro vietata nel tempo che sono in ufficio.

In caso di necessità la direttrice provvede affinchè siano supplite dalle maestre elementari o dalla maestra e dall'assistente per i lavori.

Art. 89.

Le istitutrici, pur avendo ciascuna la propria camera per le ore in cui sono libere dal servizio, dormono con la squadra loro affidata; assistono le alunne in ogni occorrenza; procurano che abbiano cura e tengano ordinati il corredo, gli oggetti di abbigliamento, i libri, e quanto altro loro appartiene, ne sorvegliano attentamente la condotta, il contegno, il linguaggio, così nell'istituto come al passeggio e in ogni occasione.

Art. 90.

Esse devono possibilmente presentarsi a rapporto dalla direttrice ogni mattina per riferire su quanto interessa le alunne; in caso di urgenza come per indisposizione delle alunne devono, anche nel corso della giornata, avvisare immediatamente la direttrice

Art. 91.

Ciascuna istitutrice deve tenere con la massima cura il registro personale della propria squadra e presentare alla direttrice il rapporto settimanale e alla fine del bimestre le medie bimestrali.

Art. 92.

Ogni giorno le istitutrici debbono accompagnare la squadra nel corridoio delle scuole cinque minuti prima del principio delle lezioni, e debbono trovarsi pronte per riprenderla cinque minuti prima del termine delle medesime.

Art. 93.

Le alunne, mentre si preparano per l'uscita, sono sorvegliate dalle supplenti per dare agio alle istitutrici di prepararsi esse pure. Queste prima d'uscire devono passare in rassegna ognuna la propria squadra per accertarsi che tutte le alunne siano in buon ordine.

Art. 94.

Sotto la loro responsabilità vigilano che nessuna alunna si allontani dalla squadra senza giustificato motivo e senza averne ottenuto il permesso.

Quando un'alunna voglia presentarsi alla Direzione deve chiederne licenza per mezzo della propria istitutrice.

Art. 95.

Le istitutrici tengono in custodia le piccole somme delle alunne della propria squadra, notandone le spese facoltative nell'apposito registro, e rendendone conto alla fine d'ogni bimestre nell'apposito modulo.

Non possono assolutamente proporre spese quando il fondo facoltativo di un'alunna sia esaurito.

Art. 96.

Due volte la settimana, nei giorni stabiliti dalla direttrice, sottopongono a questa la lista delle spese facoltative, che possono farsi soltanto dopo ottenutane l'approvazione.

Firmano le richieste dei libri della biblioteca per le alunne, ma per quelli di amena lettura debbono ottenere il visto della direttrice in conformità dell'art. 112.

Art. 97.

Le istitutrici sono obbligate ad assistere alle lezioni degli insegnanti esterni, a quelle degli insegnanti facoltativi, alle lezioni di ginnastica e ballo, e alle sale di studio.

La ripartizione di queste assistenze è fissata in modo proporzionato dalla direttrice, al principio dell'anno scolastico.

Nei periodi di vacanze continuate le assistenze sono alternate secondo le speciali disposizioni della direttrice.

Art. 98.

Le istitutrici, che hanno l'insegnamento d'una lingua straniera, devono abituare le loro alunne a parlare la lingua insegnata anche durante le ricreazioni e il passeggio, e specialmente nei giorni e nelle ore per ciò fissati dalla direttrice.

Art. 99.

Le maestre elementari, la maestra e l'assistente per i lavori quando non siano impegnate per il guardaroba, oltre al rispettivo ufficio, debbono osservare gli obblighi prescritti per le istitutrici che, occorrendo, debbono supplire.

Art. 100.

Una delle maestre elementari funge da segretaria per i lavori di direzione.

Art. 101.

Quando le istitutrici debbono punire le alunne della loro squadra, secondo la competenza determinata dall'art. 239, ne rendono subito avvisata la direttrice; come a lor volta sono da questa avvisate, perchè ne possano tener nota nei rispettivi registri, delle altre punizioni, che alle alunne vengono inflitte.

§ 4. — *Delle insegnanti interne.*

Art. 102.

Le insegnanti interne, che convivono nell'Istituto, sono soggette alla disciplina stessa del personale educativo, e, come questo, devono essere sempre a disposizione della direttrice per tutte le incombenze che questa crede di affidar loro.

Art. 103.

A ciascuna è assegnata una camera, di cui riceve la consegna e firma l'inventario del suo mobilio. Le insegnanti prendono parte alla tavola comune, e hanno diritto al completo trattamento interno nell'Istituto, servizio, bucato, cure, medicine, ecc. nei modi determinati per le alunne, avvertendo però che per il consumo di

luce, bucati, stirature ecc. debbono contenersi entro i limiti che la direttrice crede di stabilire, a fine di eliminare qualsiasi abuso.

Art. 104.

Debbono osservare l'orario interno; per uscire dall'Istituto debbono chiedere il permesso alla direttrice, e rientrare all'ora che da questa è determinata. Uscendo colle alunne, debbono vestire di nero, e sempre poi il loro vestiario deve essere modesto e rispondente alla gravità del loro ufficio.

Art. 105.

Nelle vacanze estive possono rimanere nell'Istituto, seguire le convittrici in villa o ai bagni, ma in questo caso debbono prestarsi a supplire le istitutrici e a dare ripetizioni. Qualora preferiscano recarsi presso le loro famiglie, non possono assentarsi che dopo chiusa interamente la sessione d'esami e debbono ritornare nell'Istituto il 30 settembre.

Art. 106.

Le insegnanti osservano scrupolosamente il calendario scolastico e l'orario interno delle lezioni. Si trovano dinanzi alla scuola qualche minuto avanti l'ora fissata e terminate le lezioni non abbandonano le alunne, finchè non siano radunate dalle istitutrici.

Art. 107.

Hanno cura di tenere con esattezza e nitidezza il registro giornaliero, e di notare sul diario di classe la lezione impartita.

Alla fine del bimestre, a richiesta della direttrice, consegnano le medie trascritte in apposito modulo che è poi restituito, e che debbono conservare fino alla sessione d'esami.

Al termine della lezione debbono anche esse depositare i registri nell'apposito armadio nella sala di convegno.

Art. 108.

L'insegnante di scienze ha in consegna il gabinetto di fisica e di storia naturale, di cui firma l'inventario, e provvede al mantenimento e all'accrescimento, mediante richieste da staccarsi da apposito registro a lei affidato, che sottopone al *visto* della direttrice, secondo l'art. 25, n. 8, del presente regolamento.

Art. 109.

Una delle insegnanti interne, designata dalla direttrice, coadiuva quest'ultima nel servizio della biblioteca.

Art. 110.

La bibliotecaria mantiene al corrente il registro d'ingresso, l'inventario topografico e il catalogo a schede; tiene il registro dei prestiti, i quali sono limitati al personale interno dell'Istituto.

Art. 111.

Nei limiti della somma stanziata in bilancio, propone l'acquisto di nuovi libri, tenendo conto dei bisogni per le scuole e dei desiderî delle insegnanti, e cura gli abbonamenti alle riviste; firma perciò le richieste nell'apposito registro di cui è depositaria, e le sottopone al *visto* della direttrice, secondo l'art. 25, n. 7, del presente regolamento.

Art. 112.

Non consegna libri alle alunne se non scolastici, e dietro richiesta, per non più di tre opere, firmata da una delle istitutrici; per quelli di lettura amena la richiesta deve avere il *visto* della direttrice. All'atto della restituzione dei libri osserva in quale stato siano riconsegnati, annotandone ricevuta sulla *madre* della richiesta che è presentata dalle istitutrici, e conserva ordinate le richieste stesse.

Nel caso di grave lesione delle opere riferisce alla direttrice, che provvederà in conformità dell'art. 203, lettera *f*.

§ 5. — *Degli insegnanti esterni e facoltativi.*

Art. 113.

Gli insegnanti esterni debbono trovarsi nell'Istituto nei giorni e nelle ore indicate dall'orario rispettivo e qualche minuto prima che incomincino le lezioni.

In caso di malattia e di grave impedimento, ne danno pronto avviso alla direttrice, perchè possa provvedere per sostituirli.

Per quanto riguarda le scuole hanno gli stessi doveri delle insegnanti interne.

Art. 114.

Alle lezioni degli insegnanti esterni assiste una istitutrice, secondo le disposizioni prese dalla direttrice.

Art. 115.

Gli insegnanti per le materie facoltative non contemplate nell'ordine degli studi dell'Istituto, sono scelti, a seconda del bisogno, dalla Commissione amministrativa, sentita in proposito la direttrice.

La retribuzione di questi insegnanti, a carico delle famiglie delle alunne, è stabilita dalla Commissione.

Gli onorari sono anticipati dall'Istituto, che se ne rivale a carico delle rispettive famiglie.

TITOLO IV.

Del personale amministrativo interno, del personale sanitario e religioso

§ 1. — *Dell'economa.*

Art. 116.

L'economa sopraintende al guardaroba, alla dispensa e alla cucina di cui ha la consegna e la responsabilità.

In caso di bisogno è aiutata e supplita dalla maestra di lavori per ciò che riguarda il guardaroba, e dall'inserviente più anziana per ciò che riguarda la dispensa e la cucina. Può anche essere supplita interamente dall'infermiera.

Gode delle licenze in conformità dell'art. 59.

Art. 117.

Provvede alla custodia e al mantenimento, negli appositi locali, di tutta la biancheria per uso dell'Istituto e del corredo delle alunne; ne cura i ricambi necessari secondo i turni stabiliti o le richieste straordinarie.

Art. 118.

Dirige e sorveglia i lavori di riattamento o rammendo sia che si facciano nell'interno dell'Istituto da apposite giornanti, sia da persone di fuori.

Per le piccole spese occorrenti a tali lavori può farsi anticipare una scorta in contanti dal segretario-economo, al quale dovrà renderne conto, e insieme sottoporgli l'elenco del servizio delle giornanti che non potranno essere chiamate se non per giustificato bisogno e preavvisandone il segretario-economo stesso.

Art. 119.

Per le maggiori forniture o spese occorrenti, dopo accordi con la direttrice, giusta il disposto dell'art. 71, il segretario-economo firma le richieste dell'apposito registro indicato al n. 3 dell'art. 25, e le sottopone per il *visto* alla direttrice.

Art. 120.

Ha cura di prevenire in tempo l'economo per le necessarie rinnovazioni della biancheria, disponendo che quella meno buona sia passata a corredo della villa dell'Istituto.

In egual modo deve provvedere al cambio del corredo estivo e invernale delle alunne procedendo agli scarti necessari, e prendendo nota di ciò che occorre rinnovare per la ventura stagione.

Art. 121.

Provvede alla consegna e al ritiro del bucato, ne sorveglia la stiratura, e ne cura la riconsegna al personale, al guardaroba delle alunne, e a quello generale dell'Istituto. In ciò può essere aiutata stabilmente da una delle inservienti più anziane.

Art. 122.

Sopraintende a tutto il servizio del vitto e quindi ha in consegna la cucina, la credenza, la cantina, il refettorio e tutti gli attrezzi ed utensili relativi; ne cura il buon ordine e la pulizia.

Il cuoco e le inservienti destinate alla cucina e al refettorio sono alla sua diretta dipendenza.

Art. 123.

Firma le richieste per stoviglie, utensili ed attrezzi ed ogni altra cosa necessaria per il servizio da lei dipendente; in conformità del registro n. 2 di cui all'art. 25 del presente regolamento, sottoponendole al *visto* della direttrice.

Art. 124.

Riceve in consegna dal segretario-economo la quantità di generi necessaria per il vitto della famiglia e i bisogni della cucina per un tempo determinato, e riceve dai fornitori, dietro invio di relativa richiesta, le provviste giornaliere, constatandone sempre la misura e la qualità secondo i contratti di fornitura, e ricusando quelli non corrispondenti ai patti stabiliti.

Art. 125.

Per le minute spese della cucina può avere dal segretario-economo una piccola scorta in contanti, della quale renderà conto particolare.

Art. 126.

Di tutti i generi ricevuti tiene apposito registro, rilasciandone ricevuta a chi di ragione, secondo le norme speciali fissate dall'economo, al quale in ogni giorno d'ufficio rende conto di tutto, e consegna gli stati di presenza e del vitto distribuito.

Art. 127.

Sottopone ogni sera all'approvazione della direttrice la lista dei pasti del giorno seguente, redatta in conformità della relativa tabella annessa al presente regolamento e di cui al seguente art. 209, procurando la maggior varietà possibile.

Nessuna modificazione e nessuna aggiunta straordinaria sono permesse senza l'ordine espresso del presidente.

Art. 128.

Poichè il vitto dell'Istituto è regolare in modo assoluto, ed è uguale per tutto il personale, l'economa deve invigilare, sotto la sua responsabilità, che non si apprestino vitti speciali, se non quando siano ordinati espressamente dal medico, conforme al disposto dell'art. 141 del presente regolamento, con apposito modulo vistato dalla direttrice.

Art. 129.

Il vitto del personale inserviente e del personale straordinario è regolato secondo le istruzioni del segretario-economo, e l'economa invigila che non si commettano abusi di sorta.

Art. 130.

Per agevolare il servizio, può giornalmente dare in consegna al cuoco, nella misura stimata necessaria, i generi d'uso più frequente o di prima necessità.

Art. 131.

Di tutti gli oggetti che siano dichiarati inservibili richiede all'economo il necessario rinnovamento, curando che gli inventari di consegna siano sempre al completo.

Gli oggetti fuori d'uso sono collocati in apposito magazzino, di cui è responsabile la direttrice; e, d'accordo con la presidenza, può disporre che specialmente quelli di corredo siano distribuiti per elemosina ai poveri per Natale e Capo d'anno.

Art. 132.

Denunzia al segretario-economo i guasti e le rotture che riscontra avvenuti per trascuratezza del personale o delle educande.

Art. 133.

Spetta all'economa in modo particolare la sorveglianza su tutto il personale inserviente. Essa procura pertanto che le uniformi siano sempre nette; propone la ripartizione delle incombenze; sorveglia che ovunque sia fatta la pulizia necessaria, sia rinnovata l'aria, e che l'inverno siano sempre convenientemente riscaldati i locali.

Visita di frequente le stanze destinate alle inservienti per accertarsi che siano sempre pulite e ordinate, e così tutti gli altri locali di servizio.

§ 2. — *Del medico-chirurgo.*

Art. 134.

Il medico-chirurgo è nominato anno per anno dalla Commissione amministrativa sentita la direttrice. È retribuito secondo il ruolo organico con assegno annuale.

Ha diritto ad un mese di congedo all'anno, durante il quale l'Istituto provvede alla supplenza. In caso di assenza o di impedimento fuori del congedo, il medico deve farsi supplire da altro medico di soddisfazione del presidente e della direttrice.

Anche il supplente è proposto al principio d'ogni anno.

Art. 135.

Il medico-chirurgo ha la cura di tutto il personale dell'Istituto. Sorveglia che i precetti dell'igiene siano osservati, e dà il suo parere, ove occorra, intorno all'assegnazione dei locali interni, che visita ogni tanto per accertarsi della loro salubrità.

Art. 136.

Fa la sua visita medica nei giorni e nelle ore fissate di comune accordo col presidente e con la direttrice, e ogni qualvolta sia necessario, a richiesta della direttrice stessa; in caso di malattie non leggiere deve ripetere le sue visite anche più volte al giorno, secondo il bisogno.

Art. 137.

Il medico-chirurgo visita all'atto dell'ammissione ogni nuova alunna e tutte le persone di servizio da ammettersi nell'Istituto, per accertarsi che siano sane, atte alla vita di comunità, e immuni da qualunque imperfezione o deformità fisica.

Per il personale di servizio la non idoneità riguarda anche la gracilità di costituzione, da cui provenga inabilità relativa al disimpegno del servizio.

Di tutte le visite scrive la relazione negli appositi registri.

Art. 138.

Nei casi di malattie gravi deve informare subito la direttrice.

Quando abbia il sospetto di malattie di carattere epidemico ed

infettivo, deve provvedere all'isolamento, ed avvisarne anche il presidente, facendone rapporto scritto da potere essere inviato all'autorità superiore sanitaria della Provincia.

Art. 139.

Segna in apposito registro, custodito nell'infermeria, la diagnosi della malattia di ciascuna inferma, e i rimedi e la dieta che crede necessaria alla cura.

Per l'infermeria è stabilita una apposita tabella dietetica.

Art. 140.

Il medico ordina, con speciale motivazione, nel registro apposito, le cure speciali ricostituenti, le cui spese devono stare a carico delle famiglie.

Art. 141.

Ordina per mezzo di apposito modulo le diete speciali che riconosce necessarie; e la richiesta, vistata dalla direttrice, è da questa passata all'economa, perchè sia provveduto.

Art. 142.

Fa, ogni qualvolta occorre, senza compenso straordinario, salve le spese speciali a cui provvede l'Istituto, la rivaccinazione delle alunne e del personale.

Art. 143.

In caso di consulti prende gli opportuni accordi con la presidenza e con la direttrice per la scelta del consulente, libere le famiglie sempre di chiedere o scegliere a tale uopo sanitari di loro fiducia.

Anche in caso di consulti il sanitario dell'Istituto non ha diritto ad alcun compenso straordinario; mentre i consulenti estranei, anche se chiamati dall'Istituto, sono a carico delle famiglie.

Art. 144.

Il medico propone le visite di un chirurgo o di altri specialisti nei casi in cui le creda necessarie

L'opera di questi è a carico delle famiglie.

Art. 145.

Nei casi di forme morbose gravi o a lungo decorso, nelle quali si renda necessaria una assistenza eccezionale, dopo la terza settimana di malattia la spesa straordinaria è a carico delle famiglie.

Art. 146.

Non possono essere eseguite nell'infermeria del collegio, tranne il caso di urgenza e di impossibilità del trasporto dell'infermo, le operazioni di alta chirurgia, e quelle per cui è necessaria una speciale preparazione per l'antisepsi della camera operatoria.

Questa misura è applicabile tanto alle alunne, quanto al personale tutto dell'Istituto. Anche in questi casi la spesa necessaria è a carico degli infermi.

Art. 147.

Il medico cura che la piccola farmacia dell'Istituto sia ben provvista dei rimedi di prima necessità.

Firma per qualunque altra occorrenza le richieste del registro n. 4 di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 148.

Visita di sovente la cucina nell'ora dei pasti per verificare le condizioni igieniche e la qualità e quantità dei cibi e delle bevande.

Art. 149.

Il medico deve tenere ordinati direttamente, o per mezzo dell'infermiera, i seguenti registri:

1° delle ordinazioni di farmacia;
2° delle visite di ammissione delle educande;
3° delle visite di ammissione del personale inserviente
4° delle consegne giornaliere alla infermiera;
5° delle osservazioni della infermiera;
6° del movimento dell'infermeria;
7° delle informazioni anamnestetiche;
8° delle cure speciali.

Art. 150.

A richiesta della presidenza, il medico può essere invitato alla fine di ogni anno a fare una relazione sulle condizioni igieniche dell'Istituto e sulla educazione fisica delle alunne.

§ 3. — *Del chirurgo dentista.*

Art. 151.

Il medico-chirurgo dentista è nominato anno per anno dalla Commissione amministrativa d'accordo con la direttrice. È retribuito, secondo il ruolo organico, con assegno annuale.

Art. 152.

Il medico-chirurgo dentista ha la cura di tutto il personale dell'Istituto per quanto riguarda l'igiene della bocca, delle cavità orali e degli organi annessi. Tiene puliti i denti dalle deposizioni calcari, provvede alla buona conservazione delle gengive, delle arcate alveolari e in genere a tutto ciò che si attiene al buon regime di tali organi.

Art. 153.

Di regola visita le alunne ogni quindici giorni, per turno, nelle ore stabilite dalla direttrice; straordinariamente poi ogni volta che le alunne o qualsiasi persona addetta all'Istituto abbia bisogno delle sue cure.

Art. 154.

Visita all'atto dell'ammissione ogni nuova alunna, e fa poi una piccola relazione in apposito registro.

Art. 155.

Cure speciali e straordinarie, orificazioni, otturazioni di denti, ortopedia a protesi artificiale stanno a carico delle famiglie o delle singole persone, le quali, se credono, possono valersi di altro professionistà di loro fiducia.

Art. 156.

Il medico dentista dell'Istituto fa il preventivo esatto della spesa che tali cure richiedono, e indica quali facilitazioni sarebbe disposto di fare.

Art. 157.

Le cure ordinarie a cui il medico-dentista è tenuto sono eseguite dentro l'Istituto con l'armamentario di sua proprietà.

Le cure straordinarie sono fatte a domicilio del dentista in ore da stabilirsi di volta in volta.

§ 4. — *Dell'infermiera.*

Art 158

All'infermiera, che deve essere munita di regolare diploma, appartiene l'assistenza delle malate secondo le prescrizioni del medico.

L'infermiera è coadiuvata in caso di bisogno da cameriere scelte dalla direttrice.

In caso di suo impedimento o di malattie gravi e contagiose, è provveduto con assistenze speciali.

Art. 159.

L'infermiera sorveglia la disciplina dell'infermeria, dove deve

regnare sempre la massima quiete, e dove non può entrare che il personale direttivo e quello di servizio, che vi è destinato.

Proibisce l'ingresso alle istitutrici, alle educande e ad ogni altra persona, salvo particolare permesso della direttrice.

Le famiglie delle educande ammalate, ammesse alla visita nell'infermeria, debbono esservi accompagnate dalla direttrice, o da persona da lei delegata.

Art. 160.

L'infermiera è consegnataria di quanto esiste nei locali tutti componenti l'infermeria, compreso i mobili e la biancheria.

Art. 161.

Cura l'igiene dei dormitori e della infermeria, e specialmente l'aereazione e il riscaldamento, la remozione delle biancherie usate, e quanto altro sia richiesto dall'igiene.

Art. 163.

Mattina e sera, al levarsi e al coricarsi delle alunne, deve essere pronta a provvedere ai bisogni di ciascuna.

Usa con intelligenza e amore quelle cure preventive che servono a mantenere la buona salute, e specialmente delle alunne di minore età cerca interpretare anche i più piccoli bisogni, riferendo ogni cosa alla direttrice.

Art. 163.

Registra ogni mattina, in apposito modulo, informandosene direttamente, le educande e le persone che debbono essere visitate dal medico; e vi scrive poi le prescrizioni ch'egli fa a ciascuna.

Il modulo, firmato dal medico, è subito dopo la visita presentato alla direttrice.

Art. 164.

L'infermiera prende consegna precisa, scritta, delle prescrizioni mediche; nota le osservazioni fatte sulle malate, e informa particolareggiatamente il medico di tutto ciò che lo può riguardare.

Art. 165.

Somministra, e bada che siano somministrate con scrupolosa esattezza, i medicamenti prescritti.

Art. 166.

Procura che questi medicamenti, e quanto altro occorra alle malate, siano provveduti con sollecitudine, intendendosi in proposito con la direttrice e col segretario-economo.

Ordina a tempo quanto può occorrerle dalla cucina, secondo le diete ordinate dal medico.

Art. 167.

Ha la vigilanza speciale dei bagni di qualunque genere, ed è responsabile della biancheria e di ogni suppellettile delle stanze addette a quell'uso.

Art. 168.

Prende cura speciale delle bambine che per qualche leggiera indisposizione non possano uscire con le compagne alle ricreazioni in giardino o alle passeggiate, come anche di quelle che debbono alzarsi più tardi o coricarsi prima.

Art. 169.

Tiene custodite le chiavi dell'armadio dei medicinali, ponendo speciale attenzione ai veleni che debbono essere riposti in riparto separato. Cura che la farmacia dell'Istituto sia sempre fornita dei rimedi di prima necessità, secondo le disposizioni del medico.

Art. 170.

Qualora l'infermiera sia libera da ogni servizio proprio, supplisce l'economa in caso di malattia o di impedimento di questa, e di consueto rimane addetta al guardaroba.

Gode delle licenze in conformità dell'art. 59.

§ 5. — *Del direttore spirituale.*

Art. 171.

Il direttore spirituale è nominato dalla Commissione amministrativa, sentita la direttrice, e la nomina è partecipata al Ministero.

La nomina è annuale, ed è revocabile in ogni tempo.

Art. 172.

Al direttore spirituale sono affidati tutti gli uffici religiosi inerenti alla chiesa privata dell'Istituto, e le funzioni di confessore per le educande e il personale. Egli apparecchia inoltre le alunne all'adempimento dei doveri religiosi, secondo i precetti e i riti della chiesa.

Art. 173.

Il direttore spirituale non ha alcuna ingerenza sull'andamento educativo dell'Istituto, e deve compiere i suoi uffici nei giorni e nelle ore determinate dalla prrsidenza e dalla direttrice.

In caso di assenza o di impedimento deve farsi supplire a sue spese da altro sacerdote accetto alla Commissione e alla direttrice.

Art. 174.

In occasione delle feste solenni il direttore spirituale prenderà gli opportuni accordi con la presidenza e con la direttrice perchè si compiano decorosamente le funzioni richieste, alle quali provvede l'Istituto.

Art. 175.

Il direttore spirituale è consegnatario responsabile degli arredi sacri e di tutti gli oggetti d'uso per il culto di proprietà dell'Istituto esistenti nella chiesa e nella sagrestia.

Di tutto è redatto speciale inventario in duplice originale, e ogni variazione vi deve essere immediatamente notata.

Art. 176.

Per le cose tutte necessarie al culto e al servizio di chiesa, il direttore spirituale firma la richieste dell'apposito registro a lui affidato, che trasmette per il visto alla direttrice, secondo le prescrizioni dell'art. 25, n. 5, del presente regolamento.

Art. 177.

L'Istituto provvede, compensandolo, un chierico o sacrestano necessario per il servizio di chiesa.

TITOLO V.

Del personale inserviente

Art. 178.

Fanno parte del personale inserviente dell'Istituto il portiere, il custode dell'ufficio Amministrazione, il cuoco e le cameriere necessarie al servizio interno in numero proporzionato ai bisogni dell'Istituto e da determinarsi anno per anno nel bilancio preventivo.

Tranne il custode e il cuoco, il rimanente del personale di servizio dimora nell'Istituto. Tutti poi indistintamente, oltre il salario fissato dalla tabella annessa al presente regolamento, e di cui all'art. 7 (*Allegato 2*), hanno diritto al completo trattamento nell'Istituto stesso, e debbono vestire l'uniforme stabilita dalla Commissione amministrativa.

Art. 179.

Il personale inserviente è scelto e nominato dalla Commissione

amministrativa, previa visita del medico, ma specialmente per le cameriere, è sentito il parere della direttrice, che può sottoporle ad un periodo di prova.

Art. 180.

Il custode è all'esclusiva dipendenza del presidente e degli impiegati amministrativi e a lui è affidato tutto il servizio degli uffici d'amministrazione.

Art. 181.

Ha inoltre l'incarico d'impostare e di ritirare la corrispondenza dell'Istituto; e però due volte al giorno, alle ore fissate, deve ritirare dalla direttrice e dall'apposita cassetta interna la corrispondenza da impostare.

Consegna alla direttrice tutta la corrispondenza in arrivo diretta alle alunne ed a tutto il personale convivente nell'Istituto.

Per questo servizio e per quello dei pacchi gli è assegnato un piccolo locale, in prossimità dell'ingresso.

Art. 182.

Per le piccole spese e commissioni la direttrice può incaricare per turno così il custode come il portiere.

Art. 183.

Al portiere è affidata la sorveglianza all'ingresso dell'Istituto, e il servizio di chiamata delle persone conviventi secondo le disposizioni della presidenza o della direttrice.

Egli non può per alcuna ragione assentarsi dal suo posto, se non nelle ore di libertà determinate, durante le quali è supplito secondo le disposizioni della direttrice.

Art. 184.

Al custode e al portiere spetta il compito della pulizia di tutti i vetri dell'Istituto, da farsi almeno due volte all'anno; essi debbono altresì prestarsi in quanto è possibile a trasporti di mobilia, all'addobbo e alla pulizia della chiesa e della sacrestia.

Al custode spetta inoltre la pulizia del gabinetto di fisica, e al portiere la sorveglianza dei caloriferi nell'inverno; entrambi per turno hanno la cura del motore elettrico per l'acqua, e in genere debbono prestarsi per quanto altro loro sia ordinato dalla direttrice o dalla presidenza.

Art. 185.

Al cuoco è affidato il servizio di cucina, in dipendenza dell'economa, agli ordini della quale deve attenersi, e insieme con essa controllare quanto viene provveduto dai fornitori.

Egli massimamente nell'esercizio del suo ufficio deve curare la economia e sorvegliare che non si commettano abusi di sorta.

Art. 186.

Alle cameriere spetta il servizio generale di pulizia dell'Istituto opportunamente ripartito. Esse sono poi addette, possibilmente in modo stabile, una per ciascuna squadra, e altre alla cucina, al refettorio, alla stiratura, al guardaroba, secondo gli ordini della direttrice.

Art. 187.

È severamente proibito a tutto il personale inserviente di chiedere o accettare mance o doni dalle alunne, dai parenti o raccomandatari o da qualsiasi persona addetta all'Istituto o che lo visiti.

Art. 188.

È parimenti proibito a tutti di ricevere o eseguire alcuna Commissione da parte delle alunne o per le alunne.

Art. 189.

Tutto il personale inserviente deve curare la buona conservazione delle suppellettili e degli ambienti dell'Istituto, notificando subito all'economa o al segretario economo i guasti o le mancanze rilevate.

Art. 190.

Le inservienti possono ricevere visite di persone estranee all'Istituto, anche se parenti, soltanto col permesso della direttrice; e a tal uopo è disposta in prossimità dell'ingresso una stanza di aspetto e di conversazione.

Art. 191.

Tutte le inservienti per turno, e compatibilmente col servizio, hanno diritto a una giornata o a due mezze giornate di libertà per ogni mese da poter passare fuori dell'Istituto.

Il turno è stabilito dalla direttrice, che accorda, volta a volta, i permessi.

Art. 192.

Il custode e il portiere hanno diritto a due mezze giornate di libertà alla settimana per ciascuno, nel modo che è stabilito dalla presidenza.

Art. 193.

Le mancanze di ogni genere e le infrazioni alla disciplina sono punite dal presidente, dalla direttrice o dal segretario-economo, con multe, mediante trattenuta di una o più giornate di salario, fino a quindici giorni.

Nei casi più gravi il personale inserviente è licenziato per ordine della Commissione amministrativa.

In caso di inabilità constatata per qualsiasi titolo, le persone inservienti possono essere licenziate in qualunque tempo, con un preavviso di un mese.

In tal caso a chi si sia distinto per ottima condotta e per lodevole e lungo servizio, la Commissione amministrativa potrà concedere una rimunerazione straordinaria e per una volta tanto.

TITOLO VI.
Delle alunne

§ 1. — *Dell'ammissione.*

Art. 194.

Nell'Istituto si ricevono fanciulle di famiglie civili e onorate, di età non minore di sei anni nè maggiore di dodici, che possono rimanervi fino ai diciotto anni.

In via eccezionale possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione, ammettersi alunne anche in età superiore agli anni dodici, specialmente se provengono da altri Istituti educativi e quando abbiano ricevuta un'istruzione proporzionata all'età, come possono rimanere eccezionalmente anche dopo compiuti i diciotto anni, quando siano prossime a compiere gli studi.

Art. 195.

Normalmente le ammissioni hanno luogo al principio dell'anno scolastico, e cioè dentro il mese di ottobre; ma resta in facoltà del presidente, sentito il parere della direttrice, di ammettere nuove alunne in qualunque tempo dell'anno, per ragione di famiglia.

Art. 196.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 0.60, saranno indirizzate al presidente o alla direttrice, e corredate dai seguenti documenti, rilasciati in forma legale:

a) fede di nascita;

b) attestato medico di sana costituzione fisica e di subita vaccinazione, legalizzato dal sindaco;

c) attestato del sindaco ed altri documenti comprovanti la condizione civile e morale e lo stato della famiglia;

d) dichiarazione, redatta in carta da bollo di L. 1.20, dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, che si obbligano al-

l'esatto adempimento delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e in cui dichiarano il loro domicilio effettivo in Siena o eletto presso persona quivi dimorante: tutto ciò in conformità dell'apposito modulo;

e) attestazioni comprovanti gli studi fatti o la provenienza da altro Istituto educativo e ogni altro documento che la famiglia creda opportuno presentare.

Art. 197.

All'atto dell'ammissione le alunne sono visitate dal medico dell'Istituto che ne riferisce nell'apposito registro. Nel caso che il suo giudizio discordi da quello espresso nell'attestazione presentata insieme con la domanda, la Commissione può invitare un altro medico a decidere.

Art. 198.

Le famiglie delle alunne, quando non dimorino in Siena, secondo è accennato nel precedente art. 196, debbono delegare persona che dimori in città, in qualità di raccomandataria dell'alunna, di gradimento della presidenza, perchè l'Istituto possa rivolgersi a lei per tutti i rapporti che possono intercedere fra la direzione e le famiglie stesse, specialmente in caso d'urgenza.

Art. 199.

L'Istituto dispone di un posto gratuito di fondazione di nomina Chigi.

Dispone inoltre di tre posti semigratuiti che sono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta della Commissione amministrativa, sentito il Consiglio provinciale scolastico, giusta l'art. 9, lettera *h*, in seguito a pubblico concorso, bandito dalla Commissione amministrativa e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della Provincia, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione e diffuso quanto più sia possibile coi mezzi che la Commissione crede opportuni.

Il concorso ai posti semigratuiti è principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerenze dei genitori delle concorrenti e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna.

Hanno la preferenza, a parità di condizioni, le concorrenti native della provincia di Siena.

I posti non possono essere conferiti a due sorelle.

Perdono il posto: le alunne che non abbiano meritato l'approvazione all'esame di promozione, eccettuato il caso che per ragione di malattia non abbiano potuto frequentare regolarmente la scuola; e le alunne che lo abbiano demeritato per ragione disciplinare, secondo il disposto dell'art. 240.

Le alunne che godono i posti di favore non possono volontariamente ripetere le classi e compiuto l'intero corso debbono lasciare l'Istituto.

§ 2. — *Della retta e delle spese straordinarie.*

Art. 200.

La retta annua delle alunne è fissata:

a) in lire settecento per quelle di età inferiore ai 12 anni;

b) in lire ottocento per quelle di età maggiore.

Per le alunne che compiono l'età di 12 anni, l'aumento della retta da L. 700 e L. 800 ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo al compleanno.

A due sorelle conviventi nell'Istituto si concede la riduzione del 10 per cento sull'ammontare complessivo delle rispettive rette; a tre sorelle o più, la riduzione del 20 per 100.

Art. 201.

Le rette si pagano a trimestri anticipati decorrenti dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio.

Quando le alunne vengono ammesse a trimestre già incominciato, sono pagate al momento dell'ammissione la retta per il tempo che rimane a compiere il trimestre stesso e quella del trimestre successivo.

Se i pagamenti delle rette o delle spese straordinarie, non sieno fatti entro 30 giorni dalla rimessa del conto da parte del segretario-economo, le famiglie sono invitate a mettersi in regola; se non lo fanno entro il termine di altri 15 giorni, il presidente, sotto la sua responsabilità, deve ricorrere all'azione legale.

Art. 202.

Non si fa luogo alla restituzione della retta, quando l'alunna esca dall'Istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale è stata pagata.

Non si concedono diminuzioni o restituzioni di retta per il tempo che le alunne passano in congedo presso le loro famiglie, salvo che si tratti di assenze di oltre due mesi per ragione di salute.

Art. 203.

Sono a carico delle famiglie, come spese straordinarie:

a) gli insegnamenti facoltativi non contemplati dall'ordinamento dell'Istituto, ed il materiale occorrente quando si tratti di pittura o altro che ne richieda l'acquisto;

b) i consulti medici speciali e le cure di specialisti; le cure chirurgiche per accidenti straordinari; le cure ricostituenti; le cure del dentista all'infuori delle ordinarie per la buona conservazione della bocca;

c) i libri di scuola e la musica;

d) il materiale per i lavori femminili;

e) le spese di corrispondenza delle alunne e della direzione con le famiglie;

f) i danni recati dalle alunne sia alle cose dell'Istituto sia agli oggetti del loro corredo.

Per tutte queste spese sono presi accordi con le famiglie, salvo che per quelle contemplate dalle lettere *c*) e *d*) che hanno carattere obbligatorio, e per le ultime che sono fortuite.

I conti relativi alle spese straordinarie sono inviati ogni trimestre dal segretario economo per mezzo di apposito modulo alle famiglie, e da queste devono essere pagate insieme con la retta. Di tutto è rilasciata regolare ricevuta dell'economo stesso.

I libri, la musica e gli oggetti acquistati restano di proprietà dell'alunna.

Art. 204.

Per le piccole spese facoltative e personali delle alunne, le famiglie anticipano L. 25.

Queste somme sono per ogni squadra consegnate alla istitutrice, che, sentiti i desideri delle alunne, chiede alla direttrice l'autorizzazione per ogni spesa di cui tiene nota nell'apposito registro, come l'alunna fa in apposito suo libretto personale.

La famiglia ne riceve il resoconto insieme con le medie dei voti bimestrali nel modulo relativo e può rinnovare l'anticipazione, quando sia per esaurirsi.

Art. 205.

Quando la famiglia di un'alunna desideri ritirarla prima che abbia compito i suoi studi, deve darne avviso in iscritto alla direzione tre mesi innanzi. In tal caso, uscendo l'alunna prima della fine del trimestre, la retta è pagata solamente fino al giorno dell'uscita.

§ 3. — *Del corredo e del trattamento.*

Art. 206.

Il corredo di cui debbono essere fornite le alunne è determinato dalla nota annessa al presente regolamento.

Il modello del corredo uniforme è stabilito dalla Commissione amministrativa, conforme al disposto l'art. 9, lettera *p*, sentita la direttrice. Questa, secondo l'art. 71, può fare alla Commissione eventuali proposte di modificazioni all'uniforme e agli articoli di corredo, che l'esperienza le abbia suggerito opportune.

Gli oggetti enumerati nella prima parte della nota del corredo, sono provveduti, direttamente dall'Istituto, mediante il rimborso da parte delle famiglie, e per una sola volta, di L. 200, gli oggetti enumerati nella seconda parte della nota possono essere provveduti direttamente dalle famiglie delle alunne; qualora esse preferiscano lasciarne la cura all'Istituto, debbono corrispondere la somma di L. 300.

Il pagamento per il corredo deve farsi all'atto dell'ammissione dell'alunna.

Dopo il primo anno dall'ingresso dell'alunna e per ciascun anno successivo è pagata all'Istituto insieme, al primo trimestre di retta, la indennità di L. 50 per il mantenimento e per il rinnovamento, ove occorra, del corredo.

Art. 207.

Mediante la indennità, di che all'articolo precedente, le famiglie sono esonerate da ogni ulteriore spesa per il mantenimento e rinnovamento del corredo; ma quando il deterioramento avvenga per colpa grave delle alunne, le riparazioni e i rinnovamenti necessari sono a carico delle famiglie rispettive.

Le piccole riparazioni al vestiario e alla biancheria possono essere imposte alle stesse alunne, secondo la loro età e le loro attitudini.

Il corredo di ciascuna alunna è marcato col numero di matricola rispettivo.

Art. 208.

Uscendo dal collegio le alunne possono portare seco tutto il corredo proprio nello stato in cui si trova; altrimenti esso viene passato al magazzino degli scarti o distribuito come elemosina in conformità dell'art. 131.

Art. 209.

Il vitto giornaliero delle alunne, cui partecipa senza distinzione alcuna tutto il personale educativo, amministrativo e sanitario interno dell'Istituto, è determinato dalla tabella annessa al presente regolamento.

Il dolce è passato nei giorni festivi indicati nella tabella stessa, ma è in facoltà del presidente di concederlo per le altre occasioni straordinarie.

In caso di malattia il vitto sarà regolato secondo le prescrizioni del medico.

Art. 210.

La direttrice assegna i posti alla mensa e la presiede.

L'economa e l'infermiera, dell'opera delle quali può esservi bisogno durante i pasti, mangiano a parte.

Art. 211

Le alunne dormono, divise per squadre, insieme con la rispettiva istitutrice, in dormitori, ciascuno dei quali ha annessa una sala per l'abbigliamento.

Art. 212.

In caso di indisposizione o di malattia, le alunne, dietro ordine della direttrice, sono mandate all'infermeria o nelle stanze d'isolamento, e vi rimangono, udito il parere del medico, e per il tempo da lui determinato.

Quando un'alunna è colpita da malattia che renda incompatibile la sua convivenza nell'Istituto, può essere rimandata in famiglia.

Per ragione di malattia, su parere espresso del medico dell'Istituto o dietro consulto, le alunne possono ottenere il permesso di recarsi presso le loro famiglie per il tempo necessario alla loro guarigione.

Art. 213.

L'Istituto dispone di appositi camerini per i bagni che le alunne prendono secondo il turno fissato dalla direttrice, sotto la sorveglianza dell'infermiera.

Art. 214.

Nei periodi di vacanze continuate le alunne sono in particolar modo esercitate nei lavori, nello stirare e nella cucina, secondo le disposizioni della direttrice.

Art. 215.

Le alunne escono per squadre, con la rispettiva istitutrice, il giovedì e la domenica secondo l'orario allegato al presente regolamento e di cui all'art. 260.

Le ricreazioni ordinarie, conforme all'orario predetto, si fanno dalle alunne nel giardino o negli appositi saloni, a seconda della stagione, sempre sotto l'immediata assistenza delle istitutrici, che ne invigilano il contegno, ne disciplinano la conversazione e i giuochi, le dirigono e le aiutano nella coltivazione delle aiuole loro destinate, avendo cura che non rechino guasti al rimanente del giardino.

Art. 216.

Ricreazioni straordinarie hanno luogo nel carnevale, e consistono in esercitazioni drammatiche e musicali e in privati trattenimenti di ballo.

Art. 217.

Altre ricreazioni straordinarie sono le gite in campagna, a giornata intiera, nella villa di Borgo Vecchio, di proprietà dell'Istituto, e dove l'Istituto potrà rimanere anche per qualche giorno ricorrendo vacanze continuate. Tali gite, come altre alle cave dei marmi dell'Istituto, sono stabilite dalla direttrice d'accordo con la presidenza.

Altre due gite straordinarie, ogni anno, possono esser fatte in luoghi della provincia di Siena notevoli per l'arte o per la storia.

Art. 218.

Le alunne hanno diritto di rimanere nell'Istituto tutto l'anno; ma dopo chiusa la sessione estiva di esami, fino al 30 settembre, possono essere ritirate dalle loro famiglie. Le alunne che si recano per le vacanze in famiglia portano seco quella parte del corredo che è necessaria.

Art. 219.

L'Amministrazione dell'Istituto può assumere la cura di condurre durante le vacanze ai bagni di mare le alunne le cui famiglie lo desiderano, qualora il numero delle adesioni lo consenta.

Il correspettivo straordinario per tale periodo di bagni a carico delle famiglie, sarà determinato anno per anno dalla Commissione amministrativa.

Art. 220.

Durante le vacanze le alunne e le persone rimaste nell'Istituto, possono dimorare nella villa di Borgo Vecchio.

§ 4. — *Doveri e disciplina.*

Art. 221.

Le alunne sono ripartite per squadre, in numero di 10 o 12 per ciascuna.

L'assegnazione delle squadre e il passaggio da una squadra ad un'altra è fatta dalla direttrice, tenuto conto dell'età, della statura, degli studi e di quant'altro possa essere opportuno.

A ogni squadra è preposta stabilmente una istitutrice.

Art. 222.

Le alunne vanno sempre, e dovunque, a squadre distinte l'una dall'altra, nè possono allontanarsi mai dalla rispettiva squadra senza permesso. Debbono ordinarsi, camminare, salutare, presentarsi come si conviene a giovanette bene educate.

Non possono entrare senza speciale permesso nell'infermeria, nel guardaroba, nelle stanze delle istitutrici e delle insegnanti, e, durante il giorno, nei dormitori.

Art. 223.

Non debbono mai parlare i dialetti, ma sempre l'italiano o il francese, o altra lingua che studiano, e ciò particolarmente nei giorni e nelle ore fissati dalla direttrice secondo il disposto dell'art. 98.

Art. 224.

Le alunne debbono avere la massima cura per tutti gli oggetti che costituiscono il proprio corredo, per i libri di studio, per tutto il mobiliare dell'Istituto, avvertendo che i danni e i guasti arrecati per colpa loro debbono essere riparati a spese delle rispettive famiglie.

Art. 225.

Le alunne, appena l'età lo consenta, debbono alla mattina rifare il proprio letto e ordinare i propri oggetti, la biancheria e il vestiario nell'armadio di guardaroba a ciascuna assegnato.

Art. 226.

Per turno debbono rimettere in assetto le scuole, come altresì per turno sono comandate a invigilare al buon ordine del refettorio, nel tempo che corre tra la fine delle lezioni e i pasti, e subito dopo questi.

Art. 227.

Le alunne non possono ricevere da nessuno nè portare in collegio libri o doni che non siano prima veduti e approvati dalla direttrice. Non possono tenere gioielli o altri oggetti di valore, oltre quelli di uso comune.

Il denaro inviato dalle famiglie per le piccole spese facoltative deve essere consegnato alle istitutrici, e nessuna spesa possono fare le alunne, se non sia prima autorizzata dalla direttrice.

I dolci e le frutta che le famiglie portassero o mandassero in collegio sono messi in comune, e distribuiti pure, secondo le quantità, a tutta la squadra o a tutte le alunne.

Art. 228.

Le alunne scrivono di regola alle famiglie nel pomeriggio del sabato, e, volendo, anche in altri giorni.

Tutta la corrispondenza delle alunne è consegnata aperta alla direttrice, alla cui prudenza è rilasciato di esaminarla o no, prima di chiuderla. Nello stesso modo essa ha facoltà di aprire o no la corrispondenza diretta alle alunne, che deve esserle consegnata come all'art. 181.

Art. 229.

Ogni domenica, secondo l'orario dell'Istituto, è permesso ai parenti o a chi ne fa le veci di visitare le alunne nelle sale di udienza.

Le visite per parte degli estranei debbono essere autorizzate dalla direttrice. Negli altri giorni della settimana la sola direttrice può consentire visite straordinarie alle alunne inferme, o ad altre, per gravi ragioni, ma non nelle ore di lezione.

Art. 230.

Le alunne possono ottenere dalla direttrice di uscire coi loro genitori o tutori, sino a quattro volte nell'anno scolastico, e cioè nei giorni successivi al Natale e alla Pasqua, nell'ultimo giorno di carnevale e per la festa dello Statuto. Le uscite sono permesse dalle ore 9 alle ore 20.

Alle alunne appartenenti a famiglie non dimoranti in Siena tali uscite possono essere concedute in qualunque giorno, possibilmente festivo, quando avvenga la visita dei genitori o tutori.

Art. 231.

Le alunne che desiderano parlare con la direttrice, hanno facoltà di farne domanda per mezzo della propria istitutrice.

Art. 232.

Non è permesso alle alunne di dar ordini alle cameriere; ma per qualsiasi bisogno esse debbono rivolgersi alla istitutrice, la quale ordina alle cameriere di prestare alle alunne i servigi richiesti, in quanto li trovi giusti.

Art. 233.

L'alunna che si senta indisposta, deve darne subito partecipazione alla istitutrice, la quale provvede ad avvisare immediatamente la direttrice, che dispone per il suo passaggio all'infermeria o alle stanze d'isolamento fino alla visita medica.

Art. 234.

Nessuna alunna può, nell'ora della passeggiata, restare nell'Istituto senza averne ottenuta licenza, per motivi di salute o per altra giusta ragione, dalla direttrice, le alunne rimaste nell'Istituto debbono, vigilate da una istitutrice supplente o dall'infermiera, essere convenientemente occupate.

Art. 235.

Nella ricreazione debbono comportarsi con decenza e gentilezza e, al segnale, debbono prontamente riordinarsi presso la rispettiva istitutrice.

Art. 236.

Le ore di studio sono determinate dall'orario generale secondo il disposto dell'art. 260. Nelle ore di studio devono osservare il silenzio; e nessuna alunna può, senza il permesso dell'assistente allontanarsi dalla sala.

Durante lo studio non si possono leggere altri libri che quelli riguardanti le lezioni della scuola. Le letture dilettevoli possono essere consentite dall'assistente soltanto dopo avuta la dimostrazione che gli obblighi scolastici sono adempiuti.

Art. 237.

Ogni alunna occupa nella scuola il posto a lei assegnato dall'insegnante.

Nella scuola è permesso portare solamente quei libri, quei quaderni e quegli oggetti che sono necessari per le lezioni e per i lavori assegnati.

Art. 238.

Le alunne cattoliche adempiono ai doveri religiosi nel modo e nel tempo stabilito dalla direttrice. È per loro obbligatorio di ascoltare la messa ogni domenica e negli altri giorni di festa; ogni giorno, la mattina e la sera, si recano nella chiesa per una breve preghiera.

Per le alunne non cattoliche la direttrice prende opportuni accordi con le famiglie.

Art. 239.

Le punizioni sono rarissime, ma prontamente e giustamente date.

Le istitutrici, come responsabili dell'ordine e della disciplina, possono infliggere alle alunne colpevoli:

a) l'ammonizione formale;
b) l'isolamento durante la ricreazione;
c) la privazione delle frutta per una volta;

Nei casi più gravi debbono riferire immediatamente alla direttrice, la quale può applicare le seguenti punizioni:

d) la ammonizione privata;
e) la privazione della ricreazione da uno a tre giorni;
f) l'isolamento nel refettorio per uno o più giorni;
g) la privazione della visita domenicale;
h) l'ammonizione alla presenza della squadra o della classe, cui l'alunna appartiene.

Nei casi gravissimi, la direttrice riferisce per iscritto al presidente, il quale può punire l'alunna:

i) col rimprovero solenne inflitto da solo o dinanzi alla Commissione amministrativa con minaccia di allontanamento dal collegio;

j) con l'espulsione dal collegio deliberata dalla Commissione.

Le istitutrici debbono tener nota di tutte le punizioni nel rispettivo registro, e comunicarle sia col rapporto settimanale, sia col rapporto bimestrale, specificando la punizione stessa con la lettera ordinale corrispondente a questo articolo. Tutte le punizioni debbono apparire sul rapporto bimestrale inviato alle famiglie.

Art. 240.

Anche le alunne godenti di un posto gratuito o semigratuito possono andar soggette, oltrechè a tutte le altre pene, a quella dell'espulsione, quando la gravità delle loro mancanze lo esiga, e possono perdere il posto quando incorrano in un anno scolastico per due volte nelle punizioni specificate dal precedente articolo alle lettere *h*) ed *i*).

Art. 241.

Alle alunne che si distinguono durante l'anno scolastico sia nello studio, sia nella condotta, è distribuito alla fine di ogni bimestre dalla direttrice un segno speciale di merito. Il distintivo di merito si compone di uno scudetto araldico d'argento, recante sul diritto lo stemma dell'Istituto in smalto a colori.

Lo scudetto di merito ha il *nastrino verde* quando è dato per la sola condotta a chi ha ottenuto il massimo nelle classificazioni bimestrali dell'Istitutrice; il *nastrino azzurro* per merito nello studio con la media di 8|10 nella maggioranza delle materie, e non meno di 7|10 nelle altre e 9|10 nella condotta; il *nastrino rosso* per merito così nello studio come nella condotta con le votazioni ora specificate.

Le alunne che hanno conseguito il distintivo, debbono sempre portarlo, in casa, appuntato al lato sinistro del petto.

Lo scudetto è dato o tolto a ogni bimestre, o vi è mutato il nastrino, a seconda di quanto l'alunna si è meritata in quel periodo di tempo.

Art. 242.

La direttrice segna rigorosamente nel proprio registro generale i conferimenti dei distintivi. A quelle alunne che sanno conservare lo scudetto per tutto l'anno lo scudetto è lasciato come premio, col nastrino ultimo conseguito, salvo il disposto dell'art. 258, e l'Istituto procura che sia incisa sul rovescio dello scudetto la data di concessione come ricordo.

Negli anni successivi, le alunne debbono nelle occasioni solenni di riunioni nell'interno dell' Istituto portare altresì i distintivi ottenuti negli anni precedenti.

Art. 243.

Alle alunne che hanno meritato di conservare per tutto l'anno lo scudetto con nastrino *rosso*, che cioè sieno ottime per lo studio e per la condotta, è altresì rilasciato uno speciale attestato di lode complessivo conforme ad apposito modulo.

TITOLO VII.

Dell'ordinamento degli studi e degli esami

Art. 244.

L'istruzione che l'Istituto impartisce a ogni alunna ha normalmente la durata di nove anni, ed è ripartita in tre corsi: uno elementare di quattro anni; uno complementare di tre anni, ed uno superiore di due anni.

Art. 245.

L'istruzione nel corso elementare e nel corso complementare è impartita secondo la legge, i regolamenti e i programmi in vigore per le scuole dello Stato, da osservarsi anche per l'esonero dagli esami e per gli esami stessi, che vengono dati da Commissioni legalmente costituite.

Art. 216.

Oltre alle materie obbligatorie secondo i programmi governativi l'Istituto fornisce altresì a tutte le alunne delle scuole elementari e complementari, gli insegnamenti del canto, del ballo, del lavoro manuale, della religione; alle alunne delle scuole elementari superiori anche l'insegnamento del francese e del disegno.

Art. 247.

Alle alunne che hanno superato gli esami di proscioglimento, di maturità e di licenza complementare si rilasciano i certificati legali; per tutti gli esami di promozione si rilascia speciale attestato conforme ad apposito modulo.

Art. 248.

Il corso superiore va considerato come corso di perfezionamento, e ha per iscopo principale di fornire una maggiore coltura con intendimenti pratici, corrispondenti quanto più sia possibile alla natura dell'Istituto.

Il corso superiore comprende i seguenti insegnamenti:

a) lingua e letteratura italiana;
b) storia civile con particolare riguardo alla storia dell'arte;
c) geografia;
d) elementi di morale;
e) nozioni di economia domestica e di igiene;
f) lingua inglese;
g) calligrafia;
h) disegno e plastica;
i) canto;
k) ginnastica e ballo;
l) lavori donneschi;
m) religione.

Art. 249.

I programmi d'insegnamento per tutte le materie del corso superiore sono affatto speciali, compilati dalla Commissione amministrativa, in unione al R. provveditore agli studi e alla direttrice valendosi all'uopo anche del Consiglio del personale didattico del-

l'Istituto, e sono sottoposti alla sanzione del ministero. Entro i limiti di tali programmi, i singoli insegnanti compilano annualmente il loro programma didattico, che è discusso ed approvato dagli insegnanti stessi nell'adunanza, di cui all'art. 254.

Art. 250.

Gli esami del corso superiore sono dati da una Commissione formata da tutti gli insegnanti dei due anni del corso, presieduta dal R. provveditore agli studi, coll'assistenza del presidente della Commissione amministrativa o, per esso, del consigliere delegato agli studi e della direttrice.

Art. 251.

Le scuole dell'Istituto si attengono intieramente al calendario scolastico della Provincia.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 31 luglio.

Nei primi quindici giorni del mese di ottobre hanno luogo gli esami di riparazione e le sedute preparatorie del Consiglio degli insegnanti. Le scuole cominciano regolarmente il 16 ottobre, e terminano col 30 giugno. Nel mese di luglio hanno luogo gli esami e i lavori speciali di vita pratica secondo le disposizioni della direttrice.

Art. 252.

Le alunne, entrando nell'Istituto sono ammesse a quel corso a cui possono aver diritto a norma dei documenti legali rilasciati da scuole pubbliche o regie o pareggiate.

In mancanza di tali documenti le alunne sono sottoposte a un esame speciale e ammesse alla classe per cui vengono riconosciute idonee dalla Commissione esaminatrice.

Art. 253.

L'Istituto può provvedere a richiesta e a spese della famiglia ad altri insegnamenti speciali, quali la lingua tedesca, la pittura, la musica, le letterature straniere e comparate ecc., ma le ore per tali insegnamenti non possono essere sottratte in verun modo a quelle per le materie obbligatorie. Per tali insegnamenti sono presi speciali accordi preventivi dalla Direzione e dall'Amministrazione con le famiglie, ma per essi non viene rilasciato alcun attestato.

Art. 254.

Il Consiglio degli insegnanti, presieduto dal consigliere delegato agli studi, coll'assistenza della direttrice, si aduna in seduta generale ordinaria due volte all'anno, e cioè prima che abbiano principio e dopo finite le lezioni annuali.

Nella prima adunanza ordinaria redige l'orario, stabilisce i libri di testo, e delibera sopra quanto altro sia opportuno per il regolare andamento della scuola.

Nella seconda adunanza ordinaria procede allo scrutinio finale per l'esonero dagli esami, e prende accordi per gli esami stessi.

L'insegnante più giovane di età funge da segretario, e redige i verbali.

I verbali delle due adunanze ordinarie devono essere trasmessi in copia al R. provveditore agli studi.

Art. 255.

Il Consiglio si aduna inoltre ogni qualvolta sia reputato opportuno, per invito del consigliere delegato agli studi, o sopra domanda di tre insegnanti. Queste adunanze straordinarie possono avere luogo in forma parziale, e cioè per i soli insegnanti del corso elementare, per quelli del corso complementare o per quelli del corso superiore.

Possono essere tenute adunanze straordinarie per le votazioni delle medie bimestrali, per l'assegnazione dei premi e in generale per qualsiasi altra ragione che interessi l'andamento delle scuole.

Art. 256.

Le comunicazioni e gli inviti al personale insegnante sono fatti per mezzo di apposito registro esposto in permanenza nella sala di riunione degli insegnanti stessi, e nel quale essi debbono firmarsi sotto ad ogni comunicazione.

Art. 257.

Alle alunne che nello scrutinio finale o negli esami annuali e di licenza dei vari corsi riportano la media complessiva di 9[10 formata da medie speciali non inferiore ad 8[10 in alcuna materia è assegnato un *diploma di merito di primo grado;* a quelle che riportano la media complessiva di 8[10, formata da medie speciali non inferiori a 7[10 in alcuna materia, è assegnato un *diploma di secondo grado.* Ad entrambi i diplomi va unito il diritto, anche se non prima conseguito, di fregiarsi con lo scudetto dal *nastrino azzurro,* di cui all'art. 241, con incisa la data di concessione.

Art. 258.

Quelle alunne che già prima abbiano il diritto di fregiarsi con lo scudetto dal *nastrino rosso* in conformità dell'art. 241, ottenuto uno dei due diplomi di merito di cui all'articolo precedente, cambiano il *nastrino rosso* con altro *rosso* e *azzurro* nel senso longitudinale.

Quelle alunne che si trovano nel caso previsto dall'art. 243, ottenendo anche uno dei diplomi di merito di cui all'articolo precedente, mutano il *nastrino rosso* in altro *rosso, verde* e *azzurro.*

Art. 259.

Alla fine dell'anno scolastico, subito dopo chiusa la sessione degli esami, in giorno fissato dalla Commissione amministrativa, si fa la distribuzione dei diplomi e degli scudetti di merito.

Essa ha luogo in una riunione solenne di tutte le alunne e di tutti gli insegnanti addetti con intervento delle principali autorità governative e cittadine e con invito a tutte le famiglie o persone che al presidente, d'accordo con la direttrice, piace invitare.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

—

Art. 260.

L'orario generale per l'Istituto è distinto in orario invernale dal 16 ottobre al 15 maggio ed in orario estivo dal 16 maggio al 15 ottobre, entrambi ripartiti secondo i due allegati annessi al presente regolamento (*Allegato 6 e 7*).

Art. 261.

Il personale dell'Istituto nominato *titolare* sotto il regime del cessato regolamento 8 giugno 1893 conserva i diritti ai sessenni ed al trattamento di riposo stabiliti dal regolamento stesso. Se il personale ora detto fosse provvisto di uno stipendio superiore a quello portato dal nuovo organico annesso al presente regolamento, conserva ad *personam* la differenza fra l'antico ed il nuovo stipendio.

Per il resto gode dei diritti, ed è tenuto ai doveri e alle condizioni portate dal regolamento presente.

Art. 262.

Gli stipendi del personale, in base al ruolo organico, sono pagati a rate mensili posticipate. La tassa di ricchezza mobile sopra gli stipendi, che per gli utili della vita interna s'intendono aumentati di L. 360, è a carico del personale, e viene trattenuta sullo stipendio.

La ritenuta per il monte-pensioni delle maestre elementari è, conforme alla legge, per il 5 0[0 a carico delle maestre e per il 4 0[0 a carico dell'Istituto

Art. 263.

Chiunque fa parte del personale dell'Istituto, se per qualsiasi causa cessa dal servizio nella prima metà del mese, ha diritto soltanto alla metà dello stipendio.

Art. 264.

Il personale stipendiato può godere dell'aspettativa *per motivi di famiglia*, senza stipendio, non oltre un anno; e *per motivi di salute*, con metà di stipendio, non oltre i sei mesi.

Scaduti i sei mesi di aspettativa con metà di stipendio, *per motivi di salute*, può esser chiesto un altro anno di aspettativa *per motivi personali* senza stipendio.

Chiunque non riprende servizio allo scadere dell'aspettativa, si intenderà senz'altro licenziato, nè ha diritto ad alcuna indennità

Nello stesso modo s'intende licenziato senza diritto ad alcuna indennità chiunque senza giustificato e proporzionato motivo da riconoscersi dalla Commissione, non rientri nell'Istituto dopo il suo congedo, ai termini del regolamento, o dopo la proroga che, dietro tempestiva domanda, o sempre per gravi e giustificati motivi, gli sia stata concessa dal presidente.

Alle supplenze rese necessarie per concessioni di aspettative, provvede l'Istituto col relativo fondo di bilancio. Per le aspettative e per le nomine dei supplenti è necessaria l'approvazione del Ministero.

Art. 265.

Nessuna retribuzione o gratificazione è dovuta al personale interno dell'Istituto per eventuali supplenze provvisorie.

Qualora la supplenza abbia durata maggiore di quindici giorni è corrisposta al supplente, per il tempo eccedente, una indennità ragguagliata alla metà dello stipendio della persona supplita.

Art. 266.

Al personale appartenente al ruolo organico di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel solo caso di soppressione di posto è conceduta una indennità, per una sola volta, di tanti dodicesimi dello stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati nell'Istituto.

Art. 267.

Qualora tra il personale dell'Istituto insorgano divergenze o contestazioni per motivi di ufficio e di servizio, tutti possono presentare ricorso orale al presidente o ricorso scritto alla Commissione amministrativa, che decide in merito.

Art. 268.

Qualora sorga controversia tra la Commissione amministrativa e qualcuno del personale dell'Istituto, la controversia è decisa dal Consiglio scolastico della Provincia; salvo ulteriore ricorso al Ministero della istruzione.

Art. 269.

A carico del personale che manchi ai suoi doveri, o che contravvenga alle norme disciplinari, o che, anche fuori dell'Istituto tenga condotta morale degna di censura, possono, secondo la gravità del caso, essere adottate misure disciplinari da deliberarsi dalla Commissione; e ciò fino alla sospensione ed alla destituzione dall'ufficio. Su questi ultimi casi è riferito al Ministero. Non può tuttavia adottarsi nessuna misura disciplinare senza aver udi e le discolpe dell'imputato.

Art. 270.

Le modificazioni apportate al corredo delle alunne col presente regolamento, sono attuate per le alunne che già appartengono all'Istituto un poco alla volta, secondo si presenti la necessità di rinnovare i singoli articoli di corredo: tranne il caso che si tratti di articolo nuovo, prescritto per tutte. Le nuove alunne debbono essere fornite secondo le prescrizioni della tabella annessa al presente regolamento di cui all'art. 206.

Art. 271.

Le signore godenti i posti di fondazione « Chigi » annessi all'Istituto, e le relative inservienti hanno il trattamento determinato con la convenzione approvata con R. decreto 7 agosto 1887, e con le modificazioni convenute con l'atto 13 febbraio 1903, a meno che altrimenti non venga stabilito nei mutui rapporti tra i fondatori, l'amministrazione dell'Istituto e il Ministero dell'istruzione.

È in facoltà della Commissione di adibirle a quegli uffici interni, per i quali risultino fornite di attitudine e abbiano la idoneità legale.

In quanto però si vogliano destinare al disimpegno di uffici educativi, la loro nomina deve essere fatta anno per anno, e sottoposta volta per volta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico e dal Ministero.

Art. 272.

Anche in via transitoria al sacerdote nominato in adempimento degli obblighi Chigi, per le funzioni di chiesa, viene affidato il compito della messa quotidiana nella chiesa dell'Istituto e delle altre funzioni solenni obbligatorie, in base all'atto 13 febbraio 1903 e dietro compenso concordato tra l'amministrazione dell'Istituto e il sacerdote medesimo.

Art. 273.

Qualora nell'Istituto restasse disponibile un locale conveniente, la Commissione amministrativa curerà l'istituzione di un pensionato, sul tipo di consimili fondazioni svizzere e inglesi, per signore e signorine sole, italiane e straniere, che volessero recarvisi a dimorare per studi di lingua e di arte.

Il pensionato dovrà essere interamente separato dall'Istituto, e le signore potranno avere lezioni speciali dalle insegnanti interne dietro retribuzioni da convenirsi volta per volta.

Al progetto concreto di tale istituzione e alle sue modalità provvederà la Commissione amministrativa con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Ministero, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 274.

Un esemplare del presente regolamento deve essere distribuito a tutto il personale dipendente dell'Istituto.

Art. 275.

Il presente regolamento andrà in vigore appena ottenuta l'autorizzazione superiore.

D'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

RAVA.

Allegato n. 1

Ruolo organico del personale

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	Stipendio e assegno annuo	Se interno od esterno	*Annotazioni*
	Personale direttivo ed educativo			
1	1 Direttrice	1200	interna	
2	1 Istitutrice	400	»	
3	1 Id. } ciascuna con abilitazione all'insegnamento di	400	»	
4	1 id. } una delle materie che formano oggetto di	400	»	
5	1 id. } studio nell'Istituto	400	»	
6	1 Maestra per le classi elementari inferiori	500	»	In caso di bisogno dovranno suplire le istitutrici.
7	Id. id. superiori	600	»	
8	1 Id. per i lavori femminili	600	»	
9	1 Assistente per lavori femminili	300	»	Da darsi per incarico soltanto quando le alunne superano il numero di trenta.
	Personale insegnante			
	A) *nel corso complementare.*			
10	1 Insegnante di italiano	600		
11	Id. di storia e geografia	500		
12	Id. di matematiche, scienze fisiche e naturali	500		
13	Id. di elementi di morale, di economia domestica e di igiene	400		
14	Id. di lingua francese	300		
15	Id. di calligrafia	400		
	B) *nel corso superiore.*			
16	1 Insegnante d'italiano	400		Per incarico all'insegnante dei corsi complementari.
17	Id. di storia e geografia	300		Id. id.
18	Id. di pedagogia e morale, economia domestica e igiene	300		Id. id.
19	Id. di lingua inglese	300		
	C) *in tutti i corsi.*			
20	1 Insegnante di disegno e plastica	700		
21	Id. di religione	350		
22	Id. di canto	300		
23	Id. di lavori manuali	150		
24	Id. di ginnastica	100		
25	Id. di ballo	200	esterno	
26	1 Direttore spirituale	240	»	
	Personale sanitario			
27	1 Medico-chirurgo	500	esterno	Le L. 500 sono conf. in assegno.
28	1 Chirurgo-dentista	300	»	Le L. 300 sono conf. in assegno.
29	1 Infermiera	250	interna	
	Personale amministrativo			
30	1 Segretario economo	1400	esterno	
31	1 Ragioniere	800	»	
32	1 Cassiere	500	»	
33	1 Economa	400	interna	
	Totale . . .	14990		

N. B. — Ove manca la indicazione *interna* od *esterna*, significa che l'insegnante può essere, secondo l'opportunità, o *interna* o *esterna* a norma dell'art. 52.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Allegato n. 2.

Assegni annui del personale di campagna.

Fattore . . . . L.	500 —
Fattoressa . . . . »	120 —
	620 —
Oltre al mantenimento nella villa di Borgovecchio.	
Agente delle cave di Montarrenti a L. 100 mensili	1200 —
L.	1820 —

Assegni annui del personale inserviente.

Un custode d'amministrazione . . . . L.	500 —
Un portiere dell'Istituto . . . . »	480 —
Un cuoco . . . . »	480 —
L.	1460 —

Le serventi sono indicate anno per anno nel bilancio preventivo in rapporto alla necessità del servizio dell'Istituto, partendo da un minimo fisso di dieci.

Gli stipendi relativi sono fissati in base alla seguente tabella:
per il 1° anno di servizio L. 72 annue;
dal 2° al 5° anno di servizio L. 96 annue:
dal 5° in poi L. 120 annue.

Allegato n. 3.

Tabella delle ore settimanali d'obbligo degli insegnanti approvata dal Ministero dell'istruzione.

Numero d'ordine	Materie	Corso complementare		Corso superiore		Totale	
		per corso	complessivo	per corso	complessivo		
1	Italiano	4	12	—	—	12	
	Italiano	—	—	3	6	6	
2	Storia	3	9	2	4	13	18
	Geografia	1	3	1	2	5	
3	Matematiche	2	6	1	2	8	18
	Scienze	2	6	1	2	8	
	Economia domestica . .	—	—	1	2	2	
4	Francese	3	9	—	—	9	
5	Disegno e plastica . . .	2	6	2	4	10	
6	Calligrafia	1	3	1	2	5	
7	Inglese	—	—	2	4	4	
8	Pedagogia e morale . . / Diritti e doveri	2	6	2	4	10	
9	Canto (1)	—	—	—	—	—	
10	Lavoro manuale . . .	1	3	1	2	5	
11	Lavori donneschi (1) .	—	—	—	—	—	
12	Ginnastica (1)	—	—	—	—	—	

(1) Secondo l'orario interno annuale.

Allegato n. 4.

Nota del corredo per le alunne

PARTE PRIMA.

1 Vestito uniforme di lana per l'uscita.
1 Mantella pesante da inverno.
1 Vestito uniforme di lana per casa d'inverno.
2 Vestiti di cotonina di casa per l'estate.
1 Cappello di feltro per l'inverno.
1 Cappello di paglia da estate.
1 Cappello di paglia da giardino.
1 Ombrello nero da acqua.
1 Ombrellino da sole.
1 Paio di guanti neri di pelle.
1 Paio di guanti di lana nera.
1 Paio di guanti di filo di cotone.
1 Grembiale di tibet nero.
3 Grembiali di rigatino intieri.
6 Goletti di giaconetta bianca.
1 Velo per chiesa.

PARTE SECONDA.

1 Paio di stivaletti neri da inverno, abbottonati, per l'uscita.
1 Paio di stivaletti avana da estate, affibbiati, per l'uscita.
1 Paio di stivaletti forti, avana, con laccinoli, per casa.
1 Paio di pantofole.
6 Camicie da giorno con merletto di filo.
6 Camicie da notte con bordino colorato.
3 Camiciuole a maglia in cotone od in lana.
4 Paia di mutande gravi.
4 Paia di mutande leggiere.
4 Sottane di colore leggiere per le alunne grandi.
3 Copribusti a maglia per le alunne grandi.
4 Sottane bianche leggiere con vita per le alunne piccole.
1 Sobrabito intiero di lana a maglia.
2 Busti
2 Accappatoi.
18 Paia di calze di cotone, o parte di cotone e parte di lana.
18 Fazzoletti di tela.
18 Pannilini.
2 Pettini.
1 Spazzola da testa.
1 Spazzola da vestiti.
1 Spazzolino da denti.
1 Spazzolino da unghie.
1 Pulisci-pettine.
1 Paio di forbici da unghie.

Allegato n. 5

Tabella del vitto dell'istituto

Prima colazione (ore 8 o 7).

Caffè e latte con pane e burro.

Pranzo (ore 12 1[4).

Minestra.
Piatto di mezzo (fritti, sformati, ecc.).
Piatto di carne (uova o pesce nei giorni di magro).
Frutta.
Pane e vino.

Merenda (ore 16 o 17).

Pane e frutta a seconda della stagione.

Cena (ore 20 o 20 1[2).

Minestra.
Piatto di carne con contorno (uova o altro nei giorni di magro).
Frutta.
Pane e vino.

Allegato N. 6.

Orario generale per l'inverno

(dal 16 ottobre al 15 maggio).

	Ore
Giorni feriali.	
Alzata - Pulizia personale - Assetto dei dormitori	7 — 8
Colazione	8 — 8 1|2
Ricreazione	8 1|2 — 9
Lezioni	9 — 12
Desinare	12 1|4 — 1
Ricreazione	1 — 2
Lezioni	2 — 4
Merenda - Ricreazione	4 — 5
Studio - Musica	5 — 8
Cena	8 — 8 1|2
Ricreazione	8 1|2 — 9
Riposo	9 — —
Pomeriggio del giovedì.	
Passeggiata	1 1|2 — 4
Merenda	4 — 4 1|2
Canto corale	4 1|2 — 5 1|2
Studio	5 1|2 — 8
Giorni festivi.	
Alzata - Pulizia personale - Assetto dei dormitori	7 — 8
Messa - Colazione	8 — 8 1|2
Ricreazione	8 1|2 — 9
Religione	9 — 10
Lezioni facoltative	10 — 12
Desinare	12 1|4 — 1
Passeggiata	1 1|4 — 3 1|2
Merenda	3 1|2 — 4
Ricevimento Studio	4 — 5 1|2
Ballo (Comp.i e Sup.i) - Studio (Elementari)	5 1|2 — 6 1|2
Ballo (Elementari) - Studio (Comp.i e Sup.i)	6 1|2 — 8
Cena	8 — 8 1|2
Ricreazione	8 1|2 — 9
Riposo	9 — —

Allegato N. 7.

Orario generale per l'estate

(dal 16 maggio al 15 ottobre).

	Ore
Giorni feriali.	
Alzata - Pulizia personale - Assetto dei dormitori	6 — 7
Colazione	7 — 7 1|2
Ricreazione	7 1|2 — 8
Studio	8 — 9
Lezioni	9 — 12
Desinare	12 1|4 — 1
Ricreazione	1 — 1 1|2
Riposo - Lavoro	1 1|2 — 3
Lezioni	3 — 5
Merenda - Ricreazione	5 — 6
Studio	6 — 8 1|2
Cena	8 1|2 — 9
Ricreazione	9 — 9 1|2
Riposo	9 1|2 — —
Pomeriggio del giovedì.	
Lavoro	3 — 4
Canto corale	4 — 5
Merenda e abbigliamento per l'uscita	5 — 5 1|2
Passeggiata	5 1|2 — 7
Studio	7 — 8 1|2
Giorni festivi.	
Alzata - Pulizia personale - Assetto dei dormitori	6 — 7
Messa - Colazione	7 — 7 1|2
Passeggiata	7 1|2 — 9
Religione	9 — 10
Lezioni facoltative	10 — 12
Desinare	12 1|4 — 1
Ricreazione	1 — 1 1|2
Riposo	1 1|2 — 3
Studio	3 — 4 1|2
Merenda - Ricreazione Ricevimento	4 1|2 — 6 1|2
Passeggiata	6 1|2 — 8
Cena	8 — 8 1|2
Ricreazione	8 1|2 — 9
Riposo	9 — —

Il numero **CXXIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visto l'istrumento pubblico rogato Giuseppe Conciatori, notaio della Colonia eritrea, con il quale, addì 26 gennaio 1903, S. E. il governatore concedeva al signor Almagià Alessandro per lo spazio di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1903 un permesso di ricerche minerarie ai patti e condizioni fissati nel contratto stesso;

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1905 col quale fu concessa al signor Almagià suddetto una proroga a tutto il 31 dicembre 1906 del termine di due anni fissato nel contratto su indicato;

Visto l'atto pubblico rogato all'Asmara dal sostituto notaio della Colonia eritrea, Gasponi Aspromonte, in data 2 novembre 1905, rep. n. 279[2786, col quale il signor Alessandro Almagià cedette alla costituenda Società Testaferrata e C. tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla cessione su riferita;

Visto il Nostro decreto n. 219 del 7 giugno 1906, col quale è data facoltà a S. E. il Governatore di autorizzare la cessione da parte del signor Almagià Alessandro alla Società G. Testaferrata e C. della concessione mineraria stessa sotto le espresse riserve e condizioni sancite dal decreto Reale stesso;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa alla Società G. Testaferrata e C. un permesso di ricerche minerarie da oggi fino al 31 dicembre 1909 per le zone e a tutte le condizioni stabilite nell'istrumento pubblico stipulato il 26 gennaio 1903 tra S. E. il governatore della Colonia eritrea ed il signor Alessandro Almagià e nel R. decreto 7 giugno 1906, n. 219.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CXXXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 21 dicembre 1907, colla quale il presidente della Reale Accademia romana di San Luca, chiede di essere autorizzato ad accettare e ritirare l'importo del legato di lire cinquantamila, che il prof. Giovanni Montiroli, con testamento pubblicato il 16 dicembre 1888, atti De Luca, disponeva a favore della R. Accademia di San Luca, allo scopo d'istituire con le rendite del legato stesso un concorso triennale di architettura;

Considerata la utilità che deriva all'Accademia dalla istituzione di detto concorso con le rendite del lascito sopra menzionato.

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il presidente della Reale Accademia romana di San Luca, è autorizzato ad accettare e ritirare l'importo del legato di lire cinquantamila, che il prof. Giovanni Montiroli, con testamento pubblicato il 16 dicembre 1888, atti De Luca, dispose a favore della Reale Accademia di San Luca allo scopo d'istituire con le rendite del legato stesso un concorso triennale di architettura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Siracusa, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Giarratana;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione suddetta è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale ai sensi di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1908

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti gli articoli 128 e 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907;

Vista l'ordinanza Ministeriale di polizia veterinaria del 3 marzo 1904 e l'altra del 21 marzo 1907, con la quale si sono disposti eccezionali provvedimenti in ventidue provincie dell'Italia settentrionale per disciplinare gli spostamenti di bestiame per ragioni di alpeggio, o monticazione interna;

Ritenuto che le attuali condizioni della epizoozia aftosa e del movimento del bestiame monticante nelle suddette provincie, consentono di modificare opportunamente le disposizioni emanate con l'ordinanza Ministeriale sopracitata del 21 marzo 1907;

Ordina:

Art. 1.

È revocata l'ordinanza Ministeriale del 21 marzo 1907 relativa all'alpeggio del bestiame nell'interno del Regno.

Art. 2.

I proprietari e i conduttori di bestiame che, intendano condurre i loro animali ad estivare sui pascoli montani delle provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Cuneo, Milano, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, devono munirsi di appositi certificati sanitari e d'origine, attestanti che gli animali provengono da località immuni e sono stati visitati e riconosciuti sani.

A tale scopo i proprietari o conduttori del bestiame destinato all'alpeggio o monticazione interna, devono, almeno dieci giorni prima, presentare al sindaco del Comune ove il bestiame si trova, domanda sopra apposito modulo, contenente il numero, la specie e il luogo di destinazione degli animali.

Art. 3.

La visita sanitaria del bestiame destinato ad estivare sui pascoli montani nelle provincie suindicate ed il rilascio dei certificati di origine e sanità sono effettuati gratuitamente da speciali veterinari all'uopo incaricati dalle prefetture.

Per gruppi di animali condotti ai pascoli montani da una stessa persona ed aventi la medesima destinazione, è rilasciato un solo certificato.

Ai conduttori del bestiame è fatto obbligo di conservare il certificato suddetto per tutta la durata dell'alpeggio e fino al ritorno nel Comune di partenza.

Art. 4.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con l'ammenda estensibile a L. 300, ai sensi dell'art. 193 del testo unico sopracitato.

Art 5.

Della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati i prefetti, i medici ed i veterinari provinciali e le autorità sanitarie locali.

Art 6.

La presente ordinanza, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, andrà in vigore col giorno 5 maggio p. v.

Roma, 30 aprile 1908.

Per il ministro
FACTA.

Direzione generale della sanità pubblica

1908

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 7

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a La Guaira (Venezuela);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da La Guaira (Venezuela) sono sottoposte alle disposizioni contro la peste bubbonica contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1° settembre 1907.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione.

Roma, addì 30 aprile 1908.

Pel ministro
FACTA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Relazione *relativa al giudizio della Commissione di concorso al premio « Bellini » annesso al R. conservatorio musicale di Napoli.*

I lavori presentati a questo concorso per il premio « Bellini » sono stati quattro. *Sull'Agnus Dei* del Dagnino e sul coro *Unica Mea* dello stesso, la Commissione è stata unanime nel giudicare che i due lavori sono affatto deficienti, non presentando nulla di notevole, sia come concezione, sia come svolgimento d'arte; e, se il primo è di certo migliore del secondo non se ne può dedurre che esso raggiunga i requisiti necessari ad una buona approvazione, tanto che la Commissione, avendo dato quattro ad unanimità al secondo, non ha oltrepassato il cinque unanime per il primo, escludendo così ambedue da ogni considerazione.

Sui due lavori del Napoli la Commissione ha potuto più fermarsi a discutere, non tanto per il loro valore intrinseco, quanto per gli evidenti indizi d'ingegno vivace e di studi che essi presentano. Il quartetto è stato giudicato notevole e lodevole in qualche tempo, assai deficiente in qualche altro; e se non gli si è negato da quattro dei commissari una votazione di ristretta approvazione, che nemmeno sarebbe bastata a raggiungere quella occorrente per il conferimento del premio, il quinto componente la Commissione, cioè il maestro Costantino Palumbo, non ha concesso che 4|10, votazione assai svantaggiosa, determinata dal giudizio più severo che tal commissario ha dato sul pezzo. Anche per la cantata, *Il Convegno degli Spiriti*, del Napoli, il maestro Palumbo è stato assai parco, non concedendo che 6|10, se non che il maestro Martucci, il maestro Sebastiani ed il maestro Napoletano avendo dato ciascuno 9|10 ed il maestro De Nardis 8|10, si è raggiunta la somma di 41|50 che è superiore di 6|50 a quella voluta dal decreto di fondazione, per il conferimento del premio.

Non ostante questa sensibile disuguaglianza nella votazione, derivante dallo aver dato il maestro Palumbo maggior peso alle deficienze della composizione e gli altri ai buoni lati di essa, specie, come documentazione di promettente ingegno musicale, i commissari sono stati quasi interamente d'accordo nel riconoscere pregi e difetti.

I principali errori, sui quali il maestro Palumbo ha specialmente insistito, sembrano derivare sopra tutto da poca ponderazione sul testo poetico del Prati e da frettolosa redazione del lavoro, che ha anche varie negligenze di copiatura, su qualcuna delle quali si è specialmente fermato e mostrato scontento il maestro de Nardis.

Il Napoli non ha ben compreso quanto di più e di meglio gli offriva la poesia del Prati. Egli ha del tutto negletta la possibilità di qualche bel brano orchestrale descrittivo, a commento di alcune strofe, come quelle dell'arrivo delle fate,

È un roseo nuvolo

come le altre

Via per le tremole

e come qualche altro squarcio.

Ma sopra tutto è riprovevole la scarsa o nessuna meditazione sul piano e sulla distribuzione della composizione. Non è netta l'alternativa tra la parte interrogativa e la narrativa. Quasi sempre, ma non costantemente, quella è tenuta da due voci principali, un soprano ed un baritono, e questa dai cori; ma talvolta, senza imponente o convincente ragione, questi si sostituiscono a quelle e viceversa, e poi questi cori non hanno la varietà che avrebbero potuto avere da una più opportuna distribuzione. Ciò porta perfino al grave errore di non aver badato che il brano:

« Vissero insiem »

è detto dalle fate e non può essere affidato ad un coro che comincia a tre voci muliebri per accogliere poi anche le voci maschili e per ammettere anche l'intromissione di una voce sola ch'è quella del baritono, mentre almeno l'intruso poteva essere il soprano. Sono le fate che narrano e non si capisce come fra loro vi sieno degli uomini, che il poeta non ha messi.

Il Napoli non ha inteso quanta poesia e quanta novità, egli che si palesa anelante di modernità in alcune composizioni musicali, poteva trarre da quella voce solitaria e dolente con la quale la leggenda si chiude: peggio ancora, ha affidato a tutta la massa vocale una strofa che il poeta pone in bocca di uno spirito solo, con assai melanconica leggiadria:

Solo uno spirito
. . . .
. . . .
S'udia cantar
Ahi tra le lacrime, ecc.

Ciò posto, bisogna riconoscere che la disposizione delle voci ha buoni requisiti ed è trattata con gusto: che la parte armonica, qua e là alquanto irrequieta, indica uno spirito che vuole uscire dalle vie consuete, senza rinnegare le buone tradizioni; che l'orchestra è trattata con mano abbastanza sicura, felice e con qualche buon tocco. Nella totalità poi il Napoli manifesta buone doti di fantasia e di gusto, tenendosi abbastanza in disparte dai procedimenti volgari e troppo usati. Su queste buone qualità, o almeno propizie attitudini musicali, richiama specialmente l'attenzione il presidente maestro Martucci, e gli altri a lui si associano compreso il maestro Palumbo, che soltanto fa qualche più sensibile riserva.

Per tali considerazioni sembra giustificata la votazione nella sua totalità, non piena nè scarsa, conseguita dal lavoro e per la quale ad esso, o, meglio, al suo autore, è assegnato il premio.

Letta ed approvata la presente relazione viene sottoscritta.

Napoli, 8 luglio 1907.

La Commissione:
Costantino Palumbo.
Daniele Napoletano.
Carlo Sebastiani.
Camillo de Nardis.
Giuseppe Martucci.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 6 settembre 1907, n. 16,131 col quale fu indetto il concorso per esami a 50 posti di volontario amministrativo nelle intendenze di finanza;

Veduto il decreto Ministeriale 2 aprile 1908, n. 6760, col quale il numero dei posti messi a concorso fu portato a 87;

Veduti gli atti della Commissione centrale esaminatrice, istituita coi Ministeriali decreti 7 dicembre 1907, n. 24,605 e 11 gennaio 1908, n. 24,605;

Determina:

È approvato il seguente elenco graduale dei vincitori del suddetto concorso:

Filippi dott. Liutprando, punti riportati 346.25 — Antonucci dott. Alceste, id. 344.50 — Novelli dott. Gaetano, id. 343 — De Martini dott. Mario, id. 340 50 — Veneziale dott. Enrico, id. 326.75 — Pampillonia dott. Pietro, id. 326.50 — Bensi dott. Ottorino, id 322.50 — Pierro dott. Mariano, id. 322.25 — Giarrizzo dott. Alberto, id. 321 — Cuciniello dott. Felice, id. 319.75 — Arduin dott. Gaetano, id. 317.25 — Mangiacasale dott. Ireneo, id. 317 — Giustolisi dott. Gaetano, id. 313.75 — Dommarco dott. Giuseppe, id. 311.75 — Bevilacqua dott. Attila, id. 311.50 - Montefredine dott. Gaetano, id. 310.25 — Pace dott. Antonio, id. 309 — Correnti dott. Luigi, id. 308.75 — De Nava dott. Fernando, id. 308 50 — Rapisardi dott. Bartolomeo, id. 304.75 — Raineri dott. Attilio, id. 304.50.

Bocelli dott. Alessandro, punti riportati 302 — Mottini dottor Edoardo, id. 299.75 — Crocchi dott. Guido, id. 297 — Fiori dott. Giuseppe, id. 296 — Polese dott. Eugenio, id. 295.50 — Madonna dott. Aristide, id. 295.25 — Giorgetti dott. Eugenio, id 295 — Morelli dott. Carlo, id. 294.25 — Pallestrini dott. Gino, id 291.75 — Domine dott. Alfredo, id. 290.25 — Magni dott. Ubaldo, id. 289.50 — Spagni dott. Mario, id. 288.50 — Di Pietrantonio dott. Luigi, id. 288.25 — Galasso dott. Luca, id. 287.75 — Filippi dott. Giovanni Pietro, id. 287.50 — Clarini dott. Virginio, id. 286 50 — Serra dottor Fausto, id. 286 50.

Levi dott. Salomone, punti riportati 285.50 — Lapenna dott. Ernesto, id. 285.25 — Zamparelli dott. Carlo, id. 284.75 — De Luca dott. Giuseppe, id. 284 — Gramazio dott. Rodolfo, id. 284 — Modica dott. Michele, id. 283 75 — Romano dott. Leonardo, id. 283.75 — Perrone dott Giacinto, id. 283.75 — De Falco dott. Vincenzo, 283 50 — Lanza dott. Francesco, id. 383.25 — Cancilla dott. Vincenzo, id. 283 — Budetta dott. Filippo, id. 282.50 — Racagni dott. Luigi, 282.25 — Bassino dott. Filippo, id. 282 25 — Ferrari dott. Cesare, id. 282 — Natale dott. Francesco, id. L. 280.75 — Toni dott. Ugo, 278.50 — Stella dott. Ugo, id. 278.25 — Taiani dott. Vincenzo, id. 278 — Bletta dott. Giuseppe, id. 277.75 — Giovagnoli dott. Vincenzo, id. 276.50.

Bazetta dott. Giovanni, punti riportati, 275.25 — Guarnieri Carducci dott. Nicola, id. 274.75 — Mugoni dott. Antonio Michele, id. 274.50 — Pescatori dott. Luigi, id. 273 50 — Bottasso dott. Emilio, id. 272.75 — Natellis dott. Antonio, id. 272.50 — Bellizzi dott. Giuseppe, id. 272.50 — Devilia dott. Angelo, id. 272 — Servetti dott. Guido, id. 271.50 — Cavanna dott. Costanzo, id. 271.25 — Tavassi dott. Francesco, id. 269.25 — Bartalini dott. Umberto, id. 268.75 — Lombardo dott. Francesco, id. 267.75 — Rubino dott. Francesco Saverio, id. 267.25 — Negro dott. Agostino, id. 264.75 — Pappalardo dott. Pasquale, id. 262.50 — Denaro dott. Giuseppe, id. 262.25 — Stoppa dott. Alberto, id. 260.50 — Amati dott. Virgilio, id. 259.50 — Maffei dott. Luigi, id. 258 50 — Fantoni dott. Ugo, id. 258 — Marzano dott. Camillo, id. 256.50 — Spallino

dott. Lorenzo, punti riportati 255.75 — Guariglia dott. Giocondo, id. 255.50 — Accettura dott. Nicola, id. 255.25 — Mattioli dott. Umberto, id. 255 — Matarazzi dott. Luciano, id. 252.75 — Dipasquale dott. Francesco, id. 251.25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 22 aprile 1908.

Il ministro
LACAVA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,130,328 di L. 60 e n. 1,130,330 di L. 65 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, al nome di *Borgo Favero* Vittorio fu Pietro, domiciliato in Santa Maria della Versa (Pavia), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Favero* Vittorio fu Pietro, domiciliato in Santa Maria della Versa (Pavia), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 530,246 per L. 172.50 e n. 530,247 di L. 22.50 al nome di Caimi Pietro-Aristofane, Aristofane-*Giulio-Pietro* e Luigia-*Blandina-Pierina* del fu Erminio, minori, sotto la patria potestà della madre Bonacossa Blandina di Antonio vedova di Caimi Erminio, domiciliati a Sondrio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Caimi Pietro-Aristofane, Aristofane-*Antonio-Emilio* (chiamato con quest'ultimo nome) e Luigia-*Pierina-Blandina* del fu Erminio, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 303,996 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 105, al nome di Scoppa Raffaele, Gaetano, Giovanni, Maria, Giuseppa, Carolina ed Emma fu *Antonio*, gli ultimi sei minori sotto la patria potestà della madre Narici Adele vedova Scoppa, eredi indivisi del detto loro padre, domiciliato in Napoli, *con annotazione di ipoteca*, e n. 398,837 di L. 1500 a favore di Scoppa Raffaele, Gaetano, Maria, nubile, Giovanni, Giuseppa, Carolina ed *Emma* fu *Antonio*, gli ultimi quattro minori sotto la patria potestà della madre Narici Adele, ecc., ecc. con annotazione di ipoteca, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la 1ª a Scoppa Raffaele, Gaetano, Giovanni, Maria, Giuseppa, Carolina ed *Emmanuela* fu Antonio (o fu *Francesco Antonio*) gli ultimi sei minori sotto la patria, ecc., ecc. e la 2ª a Scoppa Raffaele, Gaetano, Maria (nubile), Giovanni, Giuseppa, Carolina, ed *Emmanuela* fu Antonio (o fu *Francesco Antonio*) gli ultimi quattro minori sotto la patria, ecc., ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 181,992 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 11.25-10.50, al nome di Fiandrino *Antonio*, *Onorato* e Tommaso di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati alla Spinetta (Fini di Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fiandrino *Onorato-Antonio* e Tommaso di Giovanni, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Lentini Luigi fu Egidio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 20 ordinale, n. 3478 di protocollo e n. 2?,788 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 3 luglio 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 10 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Lentini Luigi fu Egidio il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 1° maggio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Andreoli Giuseppe fu Francesco, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 135 ordinale, n. 6 di protocollo e n. 2602 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Verona in data 4 gennaio 1908, in seguito alla presentazione di n. 4 certificati della rendita complessiva di L. 70, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Andreoli Giuseppe fu Francesco, i nuovi titoli prove-

menti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 1° maggio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 maggio, in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

1° maggio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103.76 37	101 89 37	102.51 08
3 1/2 % *netto*.	102.73 12	100.98 12	101 55 83
3 % *lordo*....	69 09 17	67 89 17	68 88 83

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. conservatorio di musica di Napoli

CONCORSI AI PREMI « BELLINI »

CONCORSO N. 1
per un *solfeggio* ed una *ouverture*

È bandito un concorso fra i compositori di musica italiana, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età, al premio « Bellini », fondato in Napoli dal compianto Francesco Florino, già bibliotecario di questo conservatorio, con gli avanzi delle somme raccolte per un monumento al sommo Bellini, ed eretto in ente morale col R. decreto 25 novembre 1888, n MMMCLXXVIII, serie 3ª, (parte supplementare). Il concorso, a norma del regolamento approvato col citato R decreto, verserà sui seguenti temi:

1° *un solfeggio* per soprano con pianofrorte;

2° *una ouverture* per l'*Oreste* di Alfieri, per orchestra, con l'analoga riduzione per pianoforte.

Il premio assegnato per tale concorso è di L. 300, e verrà conferito all'autore od agli autori delle migliori composizioni presentate al concorso.

Si può concorrere per una sola composizione o per ambedue.

Sarà preferito, a parità di merito, il candidato che abbia concorso per entrambe.

Quando il premio si dovesse dividere fra due concorrenti saranno assegnate L. 100 al compositore del tema n. 1 e L. 200 al compositore del tema n. 2.

I lavori premiati saranno eseguiti in una delle pubbliche esercitazioni di questo R. conservatorio.

Tutti i lavori, premiati o no, rimarranno depositati nella biblioteca del R. conservatorio, ma la proprietà ne resterà ai rispettivi autori, salvo il diritto al conservatorio di farli liberamente eseguire nelle sue esercitazioni.

Di ciascun lavoro il rispettivo autore avrà il diritto, in ogni tempo, di estrarre copia a proprie spese.

I lavori dovranno essere indirizzati, franchi di porto, al governatore del R. conservatorio di musica di Napoli, non più tardi del 30 giugno 1909.

Essi saranno accompagnati da una domanda in carta da bollo da centesimi 50 e dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) atto di nascita;

b) certificato di nazionalità;

c) certificato degli studi fatti.

Quei lavori che fossero scritti con calligrafia non sufficientemente intelligibile saranno rifiutati.

CONCORSO N. 2
per un *coro* a quattro parti e per un *quartetto* da corde

Non essendosi aggiudicato ad alcun aspirante il premio assegnato con avviso del 7 luglio 1903, è bandito di nuovo, il concorso fra i compositori di musica italiani, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età, al premio « Bellini », fondato in Napoli dal compianto Francesco Florino, già bibliotecario di questo R. Conservatorio, con gli avanzi delle somme raccolte per un monumento al sommo Bellini, ed eretto in ente morale con R. decreto 22 novembre 1888, n. MMMCLXXVIII, serie 3ª, (parte supplementare).

Il concorso a norma del regolamento approvato col citato R. decreto verserà sui seguenti temi:

1. Un *coro* a quattro parti concertato a sole voci sui seguenti versi di M. Rapisardi:

Unica mea!

Sovra un bocciol di rosa
Vidi un'aurea farfalla in su il mattino
Posar l'ala amorosa,
Libando i primi e più soavi odori;
Poi su mill'altri fiori
Del tacito giardino
Aliando cogliea
Da dolce stilla iblea.
Farfalla, le diss'io,
Su cento fiori al dì tu posi il volo,
Ma su la terra è solo
Il fior dell'amor mio!

2. Un *quartetto da corde* in quattro tempi.

CONCORSO N. 3
per un *Agnus Dei* e per un *Trio*

Non essendosi aggiudicato ad alcun aspirante il premio stabilito con avviso del 7 luglio 1903, è bandito di nuovo il concorso fra compositori di musica italiani che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età al premio « Bellini », fondato in Napoli dal compianto Francesco Florino, già bibliotecario di questo Conservatorio, con gli avanzi delle somme raccolte per un monnmento al sommo Bellini, ed eretto in ente morale con R. decreto 22 novembre 1888, n. MMMCLXXVIII, serie 3ª, (parte supplementare).

Il concorso, a norma del regolamento approvato col citato R. decreto, verserà sui seguenti temi:

1° un *Agnus dei di Gloria* per voce di soprano, coro ed accompagnamento di organo;

2° un *Trio* per violino, violoncello e pianoforte in tre tempi.

CONCORSO N. 4
per un *Sanctus* e per una *Sonata*

Non essendosi aggiudicato ad alcun aspirante il premio stabilito con avviso del 7 luglio 1903, è bandito, di nuovo un concorso, sui seguenti temi:

1° un *Sanctus di Gloria*, coro a 4 parti (soprano, contralto, tenore e basso) con organo;

2° una *Sonata in tre tempi* per pianoforte e violoncello.

Per i concorsi nn. 2, 3 e 4, le condizioni sono identiche a quelle per il concorso n. 1.

Napoli, 4 novembre 1907.

Il governatore
Duca ERNESTO DEL BALZO

Il concorso sarà giudicato da una speciale Commissione, formata secondo il decreto di fondazione del premio; la sua relazione sarà pubblicata dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno ed inserita nel bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica nei tre mesi successivi a quello della presentazione dei lavori, in una all'avviso pel concorso dell'altro biennio successivo.

AMMINISTRAZIONE GENERALE del Reale albergo dei poveri in Napoli

Concorso a quattro posti gratuiti governativi nel R. Istituto pei sordomuti in Napoli.

È aperto il concorso a tutto il 30 giugno 1908 a quattro posti gratuiti di patronato del Ministero della pubblica istruzione - due per maschi e due per femmine - presso il R. Istituto pei sordomuti annesso al Reale albergo dei poveri in Napoli.

A detto concorso non possono essere ammessi che i nativi delle antiche provincie napoletane, appartenenti a famiglie disagiate che abbiano compiuto il settimo e non oltrepassato il dodicesimo anno di età.

Le domande dovranno essere trasmesse nei limiti di tempo sopraindicati all'Amministrazione del Reale albergo pei poveri in Napoli, corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita rilasciato dall'officio di stato civile;

2° certificato medico da cui risulti:

a) la subita vaccinazione;

b) la sordomutolezza congenita od acquisita ed in questo caso secondo per quali cause accertate o presumibili;

c) la idoneità organica e psichica all'istruzione;

3° attestato municipale di povertà;

4° stato di famiglia (civile-finanziario);

5° titoli di benemerenza della famiglia;

6° obbligazione del padre o del legale rappresentante del sordomuto concorrente di provvedere al ritiro immediato dell'alunno o dell'alunna quando ciò fosse richiesto dal Consiglio d'amministrazione del Reale albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinar od igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Le istanze non corredate di tutti i cennati documenti non saranno tenute valide per il concorso.

Napoli, 30 aprile 1908.

Il sopraintendente generale
DOMENICO SCARDACCIONE.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Le notizie che giungono da Vienna accennano tutte a prossima crisi ministeriale, causa le lotte fra i vari partiti e le varie nazionalità dell'Impero, specialmente quelle fra gli czechi ed i tedeschi. Le probabilità della crisi si sono oggi aumentate per l'improvvisa morte del ministro Peschka che nel gabinetto teneva alto il prestigio dei partiti parlamentari tedeschi.

I giornali viennesi si occupano, commentandola, della critica situazione in cui trovasi il ministero Beck. In proposito la *Deutsch National Zeitung* scrive che la Destra della Camera dei signori ha preso a pretesto il caso Wahrmund per creare difficoltà al ministero Beck e isolare i cristiano-sociali dal resto dei partiti tedeschi, e impedire così che i neo-clericali, i cristiano-sociali, siano d'impaccio ai vecchi clericali nel loro piano di ritornare al potere. Difatti è probabile che qualora il Governo, cedendo alle pressioni dei cristiano-sociali appoggiati ora dai vecchi conservatori della Camera dei signori, prendesse qualche misura contro il prof. Wahrmund, difficilmente i partiti tedeschi non clericali potrebbero accettare più oltre come alleati i cristiano-sociali, e quindi questi si troverebbero completamente isolati alla Camera.

La *Correspondenz Zeitung* osserva poi che ora si vedrà se i gruppi tedeschi non clericali e i cristiano-sociali uniti avranno sufficiente energia e coscienza nazionale per tener testa ai tentativi slavo-feudali di ristabilire l'anello slavo-reazionario.

* * *

Il Re e la Regina d'Inghilterra continuano nella loro visita ai vari Sovrani degli Stati scandinavi. Dopo essere stati a Stoccolma sono passati a Cristiania, anche con lo scopo di rivedere la figlia che, come è noto, è l'attuale Regina del nuovo Regno di Norvegia. Nel pranzo di gala che i Sovrani norvegesi diedero in onore dei Sovrani inglesi, il Re Haakon fece un brindisi che terminò con le seguenti parole:

« Pieno della più assoluta fiducia nello spirito pacifico che anima l'Inghilterra e la Norvegia, io dichiaro, ed è mia convinzione profonda, che una calda amicizia continuerà a mantenersi fra i due paesi. In questa convinzione, bevo alla salute delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Inghilterra e alla prosperità del popolo britannico ».

In risposta, il Re Edoardo ringraziò per il cordiale ricevimento che gli era stato fatto ed espresse la fiducia che la pace di cui gode la Norvegia non sarà mai turbata.

Dispacci da Berlino assicurano che il Re Eduardo prenderà occasione di trovarsi nei paesi baltici per aver un incontro con lo Czar. Questo incontro avrebbe luogo nella prossima settimana, ma s'ignora la località in cui avverrà.

* * *

Come è noto, malgrado tutte le premure del primo ministro Stolypine, la Duma dell'Impero russo negò i fondi per la costruzione di una ferrovia nell'Amour. I giornali di Pietroburgo assicurano che la ferrovia si farà lo stesso, ed in proposito l'officiosa *Rossia* reca che si sta costituendo una società russa con un capitale di alcune dozzine di milioni di rubli per ottenerne la concessione.

Il *Russ*, confermando tale notizia, assicura che si è già incominciato a sottoscrivere le azioni di questa società. A Pietroburgo sarebbe in giro una circolare della società scritta in francese. Siccome la Duma non ha accordato al Governo i mezzi per la costruzione da parte dello Stato, così il *Russ* solleva la questione se si costruisca una ferrovia erariale o privata, ciò che è molto

importante per la garanzia governativa dei possessori di obbligazioni della ferrovia privata.

* *

Si telegrafa da Pietroburgo, 29, al *Daily Telegraph:* « La rivolta alla frontiera indiana desta qui grande interesse specialmente dacchè si è saputo che gli afgani sono gli alleati più fedeli dei ribelli. Nei circoli bene informati prevale l'opinione che gli afgani, che si misero fra le file dei combattenti, agirono con l'approvazione dell'emiro. In conclusione alcuni personaggi politici affermano che le sollevazioni alla frontiera indiana sono più gravi di quello che non si creda in Inghilterra. Gli stessi personaggi credono che la sollevazione terminerà con una guerra dell'Inghilterra contro l'Afganistan.

Checchè possa accadere, l'attitudine che il Governo russo adotterà sarà puramente conforme agli articoli del recente accordo anglo-russo.

Quei personaggi politici che desiderano di vedere più intime relazioni tra la Francia, l'Inghilterra e la Russia, deplorano che queste potenze abbiano gravi difficoltà in regioni così lontane dai loro territori e non siano pertanto in grado di interessarsi efficacemente alle cose di Europa, lasciando così conquistare alla Germania uno straordinario prestigio ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per le feste del 1911. — Fra il conte di San Martino, presidente del Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma, e l'on. Antonio Fradeletto in rappresentanza del conte Grimani, sindaco di Venezia e presidente di quella Esposizione internazionale d'arte, si è proceduto in questi giorni ad un largo scambio d'idee, al fine di cercare e stabilire un accordo fra le due imprese. Tale accordo fu raggiunto su tutti i punti; venne approvato dalla presidenza del Comitato di Roma e dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio comunale di Venezia; dopo di che verrà comunicato alla stampa ed agli artisti italiani ed esteri.

Il conte di San Martino, a nome del Comitato di Roma, ha ringraziato altamente l'on. Fradeletto e la presidenza dell'Esposizione veneziana per la nobile ed effettuosa deferenza usata in questa occasione alla capitale.

Il concorso ippico internazionale. — Dopo una giornata di assoluto riposo, stamane sono state riprese le gare e pel concorso ippico. Il tempo splendido ha favorito le corse del cavallo d'arme iniziatesi alle 7 con lo stesso percorso che fu per il primo e pel secondo gruppo degli inscritti all'interessante campionato. Nel pomeriggio numeroso pubblico si è recato allo Ippodromo di Tor di Quinto per assistere allo *steeple-chase* dei concorrenti partito nella mattinata.

*** La signora marchesa Di Rudinì, presidente del Comitato delle patronesse, ed il principe Pietro Lanza di Scalea, presidente del Comitato ordinatore del Concorso ippico daranno, in onore degli ufficiali esteri intervenutivi, un ballo all'Hotel Excelsior la sera del 5 maggio, alle ore 22.

Il corso dei fiori. — I preparativi pel grandioso corso dei fiori che si terrà mercoledì prossimo in Roma, a villa Umberto I, fervono e assicurano una splendida riuscita.

Il Comitato delle dame, riunitosi ieri sotto la presidenza della marchesa Di Rudinì, ha stabilito di assegnare importanti premi alle carrozze meglio decorate, distinguendole in due serie:

La prima (concorso libero) alla quale parteciperanno carrozze, automobili, stages, di proprietà privata, comprenderà i premi che il Comitato ha già ottenuto dall'Associazione della stampa, dalla Società degli albergatori e dall'Associazione pel movimento dei forestieri, consistenti in ricchissimi oggetti d'arte.

Ai premi sono aggiunti alcuni magnifici stendardi d'onore, la cui esecuzione l'Associazione pel movimento dei forestieri ha affidato a distintissimi artisti.

La seconda (concorso professionale) alla quale parteciperanno esclusivamente fiorai esercenti con l'addobbo di alcune vetture messe a loro disposizione dal Comitato, comprenderà una grande medaglia d'oro, una medaglia d'argento dorato, una targa d'argento ed altre medaglie e menzioni onorevoli offerte dall'Associazione pel movimento dei forestieri, dalla Società degli albergatori e dalla Società romana di orticultura.

All'Esposizione di Belle arti. — La Commissione incaricata di acquistare opere d'arte di artisti tedeschi alla Esposizione di Belle arti di Roma ha terminato ieri i suoi lavori, scegliendo le opere dei seguenti artisti:

Eicler Reinhold Max, *Primavera* — Eichler Reinhold Max, *La camera delle mele* — Roeder Max, *Bosco sacro* — Lehmaier Paolina, *Testa di vecchio*.

Come è noto, le opere sono destinate alla Galleria nazionale di Berlino. Facevano parte della Commissione, oltre il barone de Ritter, rappresentante l'ambasciata di Germania, gli artisti Maccari, Joris e Maccagnini, e i tedeschi Greiner, Everding e Noether.

Necrologio. — A Corfù, dove erasi recato a cercare nel clima mite e costante un po' di sollievo alle fisiche sofferenze, è morto, ieri, il conte Andrea Sola-Cabiati, deputato al Parlamento italiano.

Nato nel 1844 a Milano, il conte Sola-Cabiati entrò giovanissimo all'Accademia militare di Torino, dalla quale uscì col grado di sottotenente di cavalleria.

Poco dopo, scoppiata la guerra del 1866 fra l'Italia e l'Austria, il conte Sola si battè a Custoza tanto valorosamente da guadagnarsi sul campo la medaglia al valor militare.

Egli rimase però poco tempo nell'esercito, attratto come era da una vera passione per gli studi storici e letterari.

Nella XV legislatura entrò alla Camera fra i rappresentanti del III collegio di Milano (scrutinio di lista) e fu rieletto nelle successive legislature XVI e XVII.

Dal 1892 era deputato di Gorgonzola, a scrutinio uninominale.

Alla Camera era vivamente apprezzato per le sue cognizioni in cose militari e coloniali, sicchè fu anche relatore del bilancio degli esteri e membro di importanti Commissioni. Coprì a Montecitorio anche la carica di questore, a tutti gradito per la signorilità dei modi e la solerzia nel componimento del delicato suo ufficio.

L'on. Sola era autore di pregiate monografie storico-politiche, e membro della Società storica lombarda e di altri Istituti scientifici.

Biblioteca frankliniana. — Dal 1° maggio al 30 settembre l'orario della biblioteca è il seguente:

La domenica dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 15.30 alle 19.

Per il riposo festivo. — In seguito al decreto prefettizio, col quale veniva sospesa l'applicazione della legge sul riposo settimanale sino al 15 maggio, la presidenza dell'Associazione proprietari ristoranti rivolge viva preghiera a tutti i soci perchè la sospensione del riposo settimanale duri il tempo strettamente necessario, e che appena cessate le ragioni che hanno giustificato il provvedimento sia di nuovo accordato il riposo senza attendere il 15 maggio.

Al Corea. — La serata di gala in onore degli intervenuti al concorso ippico internazionale datasi ieri sera all'anfiteatro Corea riuscì brillantissima tanto per l'elegante e numeroso pubblico che vi intervenne, fra cui notavansi gli ufficiali esteri concorrenti nei loro uniformi, che per la splendida esecuzione del bellissimo concerto dato dall'orchestra municipale con il concorso del celebre violinista Cesare Thomson.

L'orchestra, sotto l'ottima direzione del maestro Giuseppe Baroni, riscosse grandi applausi nell'interpetrazione dell'*ouverture* dell'opera *I maestri cantori* di Wagner, nella *sinfonia* (n. 5) del Dvoràk e nella *sinfonia* dell'opera *Guglielmo Tell* di Rossini.

Il Thomson, applauditissimo nella esecuzione del *concerto in la min* per violino ed orchestra, di Goldmark, suscitò un vero entusiasmo per il fine sentimento artistico e la delicatezza con la quale suonò la prima parte del *concerto in re min.*, di Bruch, del quale il pubblico voleva il *bis*, che non venne però concesso.

Un concerto riuscitissimo, del quale i numerosi stranieri che vi intervennero, conserveranno grato ricordo.

Pubblicazioni ufficiali. — *Ministero della guerra*: Della leva sui giovani nati nell'anno 1886, relazione a S. E. il ministro della guerra. Roma, tipografia Cooperativa sociale.

Movimento commerciale.— Il 30 aprile furono caricati a Genova 1755 carri, di cui 358 di carbone pel commercio e 176 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 413, di cui 79 di carbone pel commercio e 155 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 254, di cui 150 di carbone pel commercio e 3 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 224, di cui 76 di carbone pel commercio e 71 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 130 di cui 114 di carbone pel commercio e 27 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Fieramosca* è partita da Montevideo per Santos il 30 aprile.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è giunto il 30 aprile a Rio Janeiro. — Da Santos ha proseguito per Buenos Aires il *Bologna*, della Società Italia — Il *Nord America*, della Veloce, ed il *Piemonte*, del Ll. Sabaudo partiranno da New-York per Genova e Napoli. Da Napoli partì ieri per New York il *Brasile*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COLOMB BECARD, 1. — Il generale Vigy, che rimane provvisoriamente accampato col grosso della colonna ad Elambady, ha inviato ricognizioni in tutte le direzioni per rilevare le località provviste di acqua ed assicurarsi dello stato degli animi delle popolazioni.

Una di queste ricognizioni si è recata a Bu Aman. Gli abitanti, spaventati, hanno chiesto di poter fare la loro sottomissione.

Anche gli abitanti di due Ksourds vicini si sono arresi senza condizioni.

Un'altra ricognizione si è spinta fino ad El Korina, nella direzione delle tribù che attaccarono i francesi il 16 aprile.

Anche questa ricognizione non ha raccolto che proteste pacifiche. Nondimeno, mentre passava per la gola di Canegru, qualche colpo di fucile è stato sparato contro di essa da montanari che fuggivano. Però nessun uomo è rimasto colpito.

Non si hanno notizia della harka. Sembra che i marocchini siano poco disposti a lottare.

Il posto di El Albyoui, che si trova sulla strada seguita dal convoglio di approvvigionamento, è stato occupato da una compagnia e mezzo di fanteria.

VIENNA, 1. — La notizia della morte del ministro Peschka ha prodotto ovunque, in specie in tutti i circoli politici e nei gruppi tedeschi, profonda emozione e lutto sincero. Quantunque il Parlamento non tenga oggi seduta, numerosissimi deputati si trovano alla Camera, ove la notizia della morte del ministro è vivamente commentata.

Nelle adunanze tenute dall'Unione tedesca e dal partito agrario tedesco, i rispettivi capi hanno espresso profondo lutto per la morte di Peschka, di cui elogiarono gli alti meriti, specialmente per la causa nazionale tedesca

Il partito agrario tedesco, del quale Peschka era membro, ha deciso di erigergli un monumento ad Absdarf, ove sarà tumulata la salma del defunto.

Peschka assistette iersera alla seduta plenaria della Camera dei deputati, poscia alle conferenze dei deputati tedeschi della Boemia fino alle ore 8, indi nel suo gabinetto tratto gli affari inerenti alla sua carica. Passò il resto della serata fino dopo la mezzanotte coi suoi amici politici.

PARIGI, 1. — La giornata del primo maggio sembra che trascorrerà calma. Parigi presenta la fisonomia abituale. Un centinaio di *meetings* operai sono stati tenuti stamane, ma sono stati poco frequentati, salvo quello alla Borsa del lavoro, ove sono intervenute circa duemila persone. Sono stati operati alcuni arresti per porto di armi proibite o per disobbedienza all'invito di circolare.

Il tempo è tepido e leggermente nebbioso. Dai boulevards fino a piazza de l'Etoile sono schierate nel pomeriggio forze imponenti di polizia per opporsi alla dimostrazione progettata dai sindacati. I dimostranti passeggiano in piccoli gruppi, e finora, dopo qualche alterco senza conseguenza, consentono a circolare. Alcuni gruppi di operai percorrono i campi Elisi. Nessuno porta emblemi rivoluzionari, malgrado che i venditori cerchino di vendere garofani rossi.

Fino alle ore 4 non è segnalato alcun incidente.

I telegrammi dai dipartimenti segnalano che dovunque regna la calma. Il lavoro è quasi generale a Tolone, Brest, Bordeaux, Cherbourg e Dunkerque.

L'astensione dal lavoro è quasi completa a Iens e a Saint-Etienne e meno notevole a Monceau-Les-Mines e a Fourmies. Gli operai delle manifatture di armi di Saint-Etienne e di Bourges si astengono dal lavoro.

MADRID, 1. — In occasione del primo maggio sono avvenute parecchie dimostrazioni senza incidenti. Un corteo di circa ottomila persone, appartenenti ad oltre 40 corporazioni, con bandiere, ha percorso in buon ordine diverse vie del centro.

LONDRA, 1. — Gli operai socialisti hanno fatto nel pomeriggio ad Hyde Park la dimostrazione tradizionale del 1° maggio.

Gran numero di fanciulli delle scuole socialiste domenicali, montati in vetture, facevano parte del corteo.

La polizia a cavallo e a piedi fiancheggiava il corteo.

Il numero dei dimostranti era considerevolmente inferiore a quello degli anni precedenti.

BRUXELLES, 1. — Finora la giornata del 1° maggio è passata calma.

Notizie da Charleroi, Mons, Anversa e Gand non segnalano alcun incidente.

LISBONA, 1. — Nessuna manifestazione operaia è stata organizzata per la giornata di oggi.

WASHINGTON, 1. — L'addetto navale americano a Tokio telegrafa che nella catastrofe del *Matsushima* sono partiti 28 ufficiali, 33 cadetti, un ufficiale superiore e 150 marinai.

BUDAPEST, 1. — Una colonna che si svolgeva per un'estensione di tre chilometri, composta di socialisti e di operai, ha percorso le vie della città cantando la marsigliese.

Il servizio d'ordine era fatto dagli stessi operai e la tranquillità non è stata turbata.

WASHINGTON, 1. — Il presidente della Confederazione ha telegrafato all'Imperatore del Giappone: « Il popolo americano è profondamente commosso e addolorato per il terribile disastro navale che ha prodotto la perdita di tanti valorosi ufficiali e marinai della flotta giapponese ».

Roosevelt ha pure inviato, in nome proprio, l'espressione della sua simpatia e del suo profondo dolore.

CHARLESTOWN (Caroline del Sud), 1. — Taft si è imbarcato ieri diretto al Panama.

TOKIO, 1. — Motono, ministro del Giappone a Pietroburgo, è stato definitivamente promosso al grado di ambasciatore.

BERLINO, 1. — Una collisione che poteva provocare una spaventosa catastrofe è avvenuta iersera tra la fitta nebbia ad alcune migliaia da Norderny fra il piroscafo del Lloyd *Koln* e la nave *Czar Nicolò II.*

Il *Koeln* che trasportava 820 passeggeri è stato colpito proprio nel mezzo ed ha avuto un compartimento quasi sfondato, minacciando di fare acqua.

Il vapore *Feldmarschall* che passava al momento dell'accidente ha potuto operare il salvataggio degli 820 passeggeri. Durante le operazioni di salvataggio un fanciullo è caduto ed è annegato. Il *Koeln* è stato rimorchiato dal *Feldmarschall* che lo ha condotto a Bremrhaven.

VIENNA, 1. — La festa operaia del primo maggio è proceduta da per tutto calma. Sono stati tenuti 67 *meetings* ai quali hanno assistito 180,000 persone. Nessun incidente.

Anche nelle provincie la giornata è passata calma.

PEKINO, 1. — L'Imperatore e l'Imperatrice vedova hanno ricevuto il ministro del Giappone, visconte Hayashi, in udienza di congedo.

TSARKOJE SELO, 2. — Iersera ha avuto luogo alla Reggia un pranzo in onore del Re Gustavo di Svezia.

Lo Czar ed il Re si sono scambiati cordiali brindisi, esprimendo la speranza che il trattato del Baltico manterrà l'equilibrio e la pace in Europa e svilupperà maggiormente le amichevoli relazioni tra la Russia e la Svezia.

MADRID, 2. — Le voci riferite da alcuni giornali circa preparativi per l'invio di truppe al Marocco sono prive di fondamento.

PORTSMOUTH, 2 — Un tram ha deviato. Sette persone sono rimaste uccise ed otto o nove ferite.

BRUXELLES, 2. — La giornata di ieri è passata in tutto il paese nella più perfetta calma.

Un corteo di socialisti che ha avuto luogo a Bruxelles si è svolto senza incidenti.

MADRID, 2. — La giornata del 1° maggio è passata senza incidenti in tutta la Spagna.

SALONICCO, 2. — Ieri nel pomeriggio furono sparati due colpi di rivoltella contro il dragomanno dell'Agenzia consolare bulgara che però rimase incolume.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 1° maggio 1908.

Barometro ridotto allo zero	0°
Altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	760 23
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 22.2.
	minimo 10 7.
Pioggia in 24 ore	—

1° maggio 1908

In Europa: pressione massima di 771 sulla Germania meridionale; minima di 758 sulla Grecia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 3 mm. sulla Liguria, Veneto, Toscana, Lazio e Calabria; temperatura aumentata al nord, generalmente diminuita altrove; pioggie sul mezzogiorno con venti forti settentrionali.

Barometro: minimo a 761 sulla penisola Salentina, massimo a 768 in val Padana.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; tempo generalmente bello; basso Adriatico e Jonio alquanto agitati.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° maggio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 8	12 9
Genova	1/4 coperto	calmo	19 2	13 1
Spezia	sereno	calmo	22 3	11 2
Cuneo	sereno	—	20 0	10 8
Torino	sereno	—	20 0	10 5
Alessandria	1/4 coperto	—	22 1	9 6
Novara	sereno	—	24 2	10 4
Domodossola	sereno	—	24 6	4 9
Pavia	1/2 coperto	—	24 0	8 6
Milano	1/2 coperto	—	25 2	11 6
Como	3/4 coperto	—	22 2	9 1
Sondrio	sereno	—	22 1	8 5
Bergamo	1/2 coperto	—	20 4	11 5
Brescia	1/2 coperto	—	21 9	10 9
Cremona	sereno	—	23 3	11 5
Mantova	sereno	—	20 9	10 9
Verona	sereno	—	22 2	10 7
Belluno	—	—	—	—
Udine	sereno	—	19 4	8 6
Treviso	sereno	—	22 1	10 8
Venezia	1/4 coperto	calmo	18 0	12 4
Padova	1/2 coperto	—	19 3	10 5
Rovigo	sereno	—	15 8	8 2
Piacenza	sereno	—	20 3	9 7
Parma	1/4 coperto	—	20 4	9 2
Reggio Emilia	sereno	—	21 4	8 8
Modena	sereno	—	20 4	9 4
Ferrara	1/2 coperto	—	20 6	11 4
Bologna	sereno	—	19 1	11 8
Ravenna	sereno	—	18 0	7 0
Forlì	1/4 coperto	—	19 4	8 8
Pesaro	sereno	calmo	16 9	7 0
Ancona	sereno	legg. mosso	17 0	8 2
Urbino		—	—	—
Macerata	sereno	—	15 5	8 0
Ascoli Piceno	sereno	—	18 0	9 5
Perugia	sereno	—	16 4	8 8
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/4 coperto	—	21 7	9 5
Pisa	sereno	—	22 4	8 0
Livorno	sereno	calmo	19 0	12 0
Firenze	sereno	—	21 8	8 4
Arezzo	sereno		19 6	7 8
Siena	sereno	—	19 3	11 3
Grosseto	1/4 coperto	—	?	?
Roma	sereno	—	21 5	10 7
Teramo	sereno	—	17 8	8 5
Chieti	sereno	—	15 4	7 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	3/4 coperto	—	11 2	5 3
Foggia	1/4 coperto	—	16 0	12 0
Bari	coperto	agitato	11 2	9 0
Lecce	coperto	—	16 0	10 9
Caserta	sereno	—	19 8	11 4
Napoli	sereno	calmo	19 3	11 5
Benevento	3/4 coperto	—	17 7	10 8
Avellino	3/4 coperto	—	15 5	9 7
Caggiano	3/4 coperto	—	10 9	6 1
Potenza	coperto	—	9 4	5 1
Cosenza	coperto	—	21 0	10 0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 0	6 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	18 9	13 5
Palermo	sereno	calmo	21 6	8 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	20 5	13 5
Caltanissetta	sereno	—	21 0	9 2
Messina	coperto	calmo	18 4	13 4
Catania	1/4 coperto	calmo	21 4	10 9
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	20 8	13 0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	22 5	11 0
Sassari	3/4 coperto	—	19 8	10 5

Direttore G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*